



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 232

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° dicembre 2009

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 9
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 11 ^a (Lavoro)	» 32

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 35
2 ^a - Giustizia	» 46
5 ^a - Bilancio (*)	» 63
6 ^a - Finanze e tesoro	» 88
7 ^a - Istruzione	» 100
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 112
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 114
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 117
11 ^a - Lavoro	» 120
12 ^a - Igiene e sanità	» 123
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 135

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 138
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 140

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 232° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° dicembre 2009.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 142

Sottocommissioni permanenti

1^a - *Affari costituzionali - Pareri* *Pag.* 143

7^a - *Istruzione - Pareri* » 148

CONVOCAZIONI *Pag.* 149

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 1° dicembre 2009

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che, in data 19 novembre 2009, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Milano – Sezione VIII penale con ricorso n. 5 depositato il 16 aprile 2009 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 288 del 2 novembre 2009, depositata in cancelleria il successivo 6 novembre. In particolare, il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 19 febbraio 2009, con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'*ex* senatore Raffaele Iannuzzi di cui al Doc. IV-ter, n. 6, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 18 novembre 2009.

Il Presidente del Senato ha pertanto deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del Regolamento, la questione relativa all'eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni affinché la stessa riferisca all'Assemblea.

Ricorda che, sulla base dei precedenti, i pareri della Giunta sono stati – salvo un unico caso nel 1996 – costantemente a favore della costituzione in giudizio. Al riguardo segnalo peraltro che, nel corso della XV legislatura, la Camera dei deputati ha per tre volte deliberato di non costituirsi in giudizio, in relazione a conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria nei confronti di precedenti deliberazioni in materia di insindacabilità della stessa Camera dei deputati, in considerazione del fatto che – nei casi in questione – si ritenne ampiamente prevedibile un pronunciamento sfavorevole della Corte Costituzionale.

Quanto al merito della vicenda, rammenta che l'onorevole Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, fu destinatario delle querele dei magistrati Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato, che lamentavano la natura gravemente diffamatoria di due articoli a firma del senatore pubblicati su «Il Giornale» in cui si riteneva il processo al senatore Andreotti instaurato con finalità politiche. Nel primo articolo, «*Genesi di una persecuzione – Buscetta rinnegò il verbale che aprì il caso Pecorelli*» del 2 novembre 2003, l'ex senatore definiva i fatti che portarono al processo al senatore Andreotti come inconsistenti e inesistenti perché dovuti a errori di interpretazione da parte dei magistrati; nel secondo articolo, «*Gli intoccabili in toga*» del 19 settembre 2004, lamentava le difficoltà che si sarebbero incontrate nella denuncia degli abusi della magistratura militante e in particolare dei cosiddetti «professionisti dell'Antimafia».

La richiesta dell'autorità giudiziaria in ordine alla questione dell'applicabilità della prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione al contenuto dei due articoli citati venne presentata nella XV legislatura, non esaminata, venne mantenuta all'ordine del giorno anche nella XVI Legislatura. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la discusse nelle sedute del 10 giugno e del 22 luglio 2008 e ne concluse l'esame proponendo all'Assemblea del Senato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. Il 19 febbraio 2009 l'Assemblea accolse la proposta della Giunta ritenendo che le opinioni espresse dal senatore negli articoli in questione fossero da considerarsi dichiarazioni rese *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, legate quindi da un nesso funzionale alle attività parlamentari del senatore e ricadenti nell'ambito del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La vicenda ricade pertanto, a tutti gli effetti, nell'ambito delle deliberazioni che usualmente il Senato difende costituendosi in giudizio davanti alla Corte costituzionale. Conformemente, peraltro, a quanto deciso dalla Giunta in occasione dell'ultima deliberazione assunta in tema di costituzione in giudizio in sede di conflitto di attribuzione, propone che, nel parere della Giunta favorevole alla costituzione in giudizio, sia inclusa altresì la richiesta di costituirsi mediante l'Avvocatura dello Stato, il cui costo, tra l'altro, segue tariffari prefissati e, pertanto, non si assoggetta alle critiche più volte sollevate – in Giunta come in Assemblea, in questo come nell'altro ramo del Parlamento – in ordine all'onerosità delle par-

celle degli avvocati del libero foro da cui le Camere si fanno rappresentare in giudizio.

Si apre quindi una breve discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori IZZO (*PdL*) e SANNA (*PD*), nonché il presidente FOLLINI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che, in data 24 novembre 2009, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Monza – Sezione distaccata di Desio con ricorso n. 9 depositato il 1° giugno 2009 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 289 del 2 novembre 2009, depositata in cancelleria il successivo 6 novembre. In particolare, il Tribunale di Monza – Sezione distaccata di Desio ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 19 febbraio 2009, con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'*ex* senatore Raffaele Iannuzzi di cui al Doc. IV-*ter*, n. 10, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 23 novembre 2009.

Il Presidente del Senato ha pertanto deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa all'eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni affinché la stessa riferisca all'Assemblea.

Ricorda che, sulla base dei precedenti, i pareri della Giunta sono stati – salvo un unico caso nel 1996 – costantemente a favore della costituzione in giudizio. Al riguardo segnala peraltro che, nel corso della XV legislatura, la Camera dei deputati ha per tre volte deliberato di non costituirsi in

giudizio, in relazione a conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria nei confronti di precedenti deliberazioni in materia di insindacabilità della stessa Camera dei deputati, in considerazione del fatto che – nei casi in questione – si ritenne ampiamente prevedibile un pronunciamento sfavorevole della Corte Costituzionale.

Quanto al merito della vicenda rammenta che l'onorevole Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, fu destinatario di una querela del magistrato Giancarlo Caselli a causa della natura gravemente diffamatoria di un articolo a firma del senatore pubblicato su «Il Giornale» del 3 maggio 2004. Nell'articolo, dal titolo «*Il boss e la verità che nessuno volle sapere*», il senatore avrebbe sostenuto la volontà della Procura di Palermo di impedire l'interrogatorio di Badalamenti.

La richiesta dell'autorità giudiziaria in ordine alla questione dell'applicabilità della prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione al contenuto dell'articolo citato, presentata nella legislatura in corso, venne discussa dalla Giunta nelle sedute dell'11 novembre, 16 dicembre 2008 e 27 gennaio 2009. La Giunta ne concluse l'esame proponendo all'Assemblea del Senato l'insussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. Il 19 febbraio 2009 l'Assemblea respinse la proposta della Giunta ritenendo che le opinioni espresse dal senatore negli articoli in questione fossero invece da considerarsi dichiarazioni rese *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, legate quindi da un nesso funzionale alle attività parlamentari del senatore e ricadenti nell'ambito del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La vicenda ricade pertanto, a tutti gli effetti, nell'ambito delle deliberazioni che usualmente il Senato difende costituendosi in giudizio davanti alla Corte costituzionale. Conformemente, peraltro, a quanto deciso dalla Giunta in occasione dell'ultima deliberazione assunta in tema di costituzione in giudizio in sede di conflitto di attribuzione, propone che, nel parere della Giunta favorevole alla costituzione in giudizio, sia altresì inclusa la richiesta di costituirsi mediante l'Avvocatura dello Stato, il cui costo, tra l'altro, segue tariffari prefissati e, pertanto, non si assoggetta alle critiche più volte sollevate – in Giunta come in Assemblea, in questo come nell'altro ramo del Parlamento – in ordine all'onerosità delle parcelle degli avvocati del libero foro da cui le Camere si fanno rappresentare in giudizio.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 1° dicembre 2009

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre scorso, con l'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto odierno).

Il presidente DINI ricorda che il senatore Amato ha ritirato l'emendamento 2.1, il senatore Ramponi ha ritirato gli emendamenti 3.6 (testo 2), 3.5, 3.8 e 3.9, il senatore Del Vecchio ha ritirato gli emendamenti 3.17 (testo 2) e 3.16 (testo 2) e il senatore Gamba ha ritirato gli emendamenti 3.11, 3.10, 3.13 e 3.12.

Comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che è non ostativo sul testo, con una condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è stata recepita con l'emendamento 1.100, presentato dai relatori.

In relazione agli emendamenti, il parere della 5^a Commissione è non ostativo sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 e 2.2, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il pa-

re deve intendersi contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti i restanti.

Il parere della 5ª Commissione è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 1.9, 3.7 (testo 2) e 3.15 (testo 3), ed è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Dà quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per formulare il loro parere sugli emendamenti.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), relatore per la 3ª Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Sollecita l'approvazione degli emendamenti a firma dei relatori 1.11 e 1.100 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.10.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), relatore per la 4ª Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 3.100 a propria firma.

Relativamente all'emendamento 3.15 (Testo 3) esprime un orientamento favorevole sui contenuti dello stesso, prendendo tuttavia atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione Bilancio.

Relativamente agli emendamenti 3.1, 3.14, 3.4, 3.3 e 3.2, si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Prende altresì atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione reso dalla Commissione Bilancio sull'emendamento a propria firma 3.7 (Testo 2).

Sollecita infine l'approvazione dell'emendamento da lui presentato Tit.1.

Il sottosegretario COSSIGA esprime parere conforme a quello del relatore Bettamio sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 e sugli emendamenti 3.1, 3.14, 3.4, 3.3 e 3.2.

Relativamente all'emendamento 3.7 (Testo 2) presentato dal relatore Ramponi, si dichiara favorevole rispetto ai contenuti dello stesso, richiamando peraltro il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione resto dalla Commissione Bilancio.

Esprime infine parere conforme a quello del relatore Ramponi su tutti i restanti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PEDICA (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a propria firma 1.1. Osserva che la proposta emendativa da lui presentata tende a prolungare l'arco temporale di autorizzazione dello svolgimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan. Ritiene, infatti, che un prolungamento sia indispensabile

per consentire una corretta programmazione dell'azione, considerando il contesto locale, soprattutto nel settore della produzione di oppio.

Il senatore PERDUCA (*PD*) preannuncia la propria astensione, osservando che le argomentazioni svolte dal senatore Pedica potrebbero agevolmente condurre anche a conclusioni opposte in termini di durata e di caratteristiche di svolgimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Fa osservare che i dati e le stime relativi ad attività illecite quali il traffico di stupefacenti, pur se prodotti da organizzazioni internazionali, devono essere valutati con cautela. Inoltre, proprio la preoccupante consistenza delle produzioni di oppio in Afghanistan fanno ritenere necessaria non solo un'azione di ricostruzione civile, ma anche, e soprattutto, una contestuale presenza militare.

Presente il numero legale per deliberare, posto in votazione, l'emendamento 1.1 risulta respinto.

Il senatore PEDICA (*IdV*) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2. Le motivazioni addotte sono in parte le medesime già esposte relativamente all'emendamento 1.1, e si ricollegano alla necessità di un prolungamento fino al primo semestre dell'anno 2010 della programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di stabilizzazione, anche differenziando i termini rispetto alle operazioni militari.

La senatrice PINOTTI (*PD*) si dichiara sensibile sul tema, preannuncia un ordine del giorno che presenterà in Aula e, pur stupendosi per il limite temporale ipotizzato, annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti l'emendamento 1.2 viene respinto.

Il senatore PEDICA (*IdV*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento a propria firma 1.3. Rispetto ai rilievi svolti dalla senatrice Pinotti, fa presente che la proposta di prolungamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo di un semestre risponde all'esigenza di una migliore programmazione. Sottolinea inoltre come non possa essere condivisa l'impostazione complessiva del decreto-legge in esame, laddove si preannuncia di perseguire finalità, senza che via sia un adeguato supporto dal punto di vista finanziario. Ribadisce con fermezza l'esigenza che i militari impiegati in scenari ad alto rischio siano forniti di mezzi e attrezzature idonee.

Il senatore SCANU (*PD*) preannuncia un voto di astensione, rimarcando un approccio culturale e politico differente da quello del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Il relatore RAMPONI (*PdL*) si dichiara contrario, contestando la terminologia adottata dal senatore Pedica, poco consona alla struttura e alla logistica adottate.

Il senatore TORRI (*LNP*) parimenti si dichiara contrario sia all'emendamento che alle argomentazioni del senatore Pedica.

Posto ai voti l'emendamento 1.3 viene respinto.

Il senatore PEDICA (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4. Rispetto alle osservazioni svolte dal relatore Ramponi e dal senatore Torri fa presente che le proprie considerazioni critiche sulla adeguatezza della strumentazione a disposizione dei militari italiani impegnati nelle missioni non involge un giudizio di merito, ma si limita a riaffermare con forza l'esigenza di una adeguata copertura finanziaria. Ribadisce la delicatezza degli scenari di impiego dei militari e la necessità di reperire fondi sufficienti anche per il prossimo anno per il finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Il senatore CANTONI (*PdL*), Presidente della 4^a Commissione, ricorda che il senatore Pedica si era espresso nel senso di non fare ostruzionismo. Stigmatizza con forza le parole adoperate dal senatore Pedica, rilevando l'esistenza di un accordo da questi non rispettato, e contesta la reiterazione del medesimo concetto.

Posto ai voti l'emendamento 1.4 viene respinto.

Il senatore PEDICA (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5. Fa presente che il proprio atteggiamento non risponde a intenti ostruzionistici ma tende a richiamare l'attenzione dei commissari sull'importante aspetto della carenza, a tutt'oggi di adeguati finanziamenti per le missioni internazionali di pace per il prossimo anno.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 viene respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDICA (*IdV*), posto ai voti, l'emendamento 1.6 viene respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDICA (*IdV*), posto ai voti, l'emendamento 1.7 viene respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDICA (*IdV*), posto ai voti, l'emendamento 1.8 viene respinto.

Posto ai voti l'emendamento 1.9 viene respinto.

Con successive separate votazioni, vengono poi approvati gli emendamenti 1.11 e 1.100 presentati dai relatori.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 1.10. Osserva incidentalmente come la copertura finanziaria della proposta emendativa avrebbe potuto essere più utilmente riferita anziché all'incremento delle aliquote dell'imposta sul consumo dei tabacchi, all'aumento dell'IRES previsto dalla legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia tra Italia e Libia.

Posto ai voti l'emendamento 1.10 viene respinto.

Il senatore MARCENARO (*PD*) interviene relativamente all'emendamento 2.2 auspicando che il senatore Pedica proceda al ritiro dello stesso. Fa presente, infatti, che sarebbe a suo avviso preferibile non procedere al voto di una proposta emendativa che prefigura in tempi rapidi un sostanziale ritiro unilaterale dei contingenti italiani dalle missioni internazionali di pace in Afghanistan, rinviando il dibattito sul punto ad altre sedi.

Il senatore PEDICA (*IdV*) non accoglie l'invito formulato dal senatore Marcenaro e dichiara di mantenere l'emendamento. La propria proposta, infatti, prefigura una strategia di disimpegno del contingente dalle missioni in Afghanistan secondo una tempistica che consenta di coordinare l'operato italiano con gli altri *partner* internazionali.

Posto ai voti l'emendamento 2.2 viene respinto.

Con successiva votazione viene poi approvato l'emendamento 3.100 a firma del relatore Ramponi.

Il presidente DINI ricorda che sull'emendamento 3.15 (Testo 3) la Commissione Bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre a livello contenutistico essa appare meritevole di una valutazione positiva.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) si dice rammaricato del parere espresso dalla Commissione Bilancio sull'emendamento, ne annuncia il ritiro, come anche dell'emendamento 3.15 (testo 2) e la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore PERDUCA (*PD*) auspica l'accoglimento degli emendamenti 3.1, 3.4, 3.3 e 3.2 a propria firma. Fa presente che le proposte riguardano la disposizione di proroga dell'attuale rappresentanza dei vertici militari e che tale norma, oltre ad essere estranea all'oggetto del decreto-legge risulta di dubbia legittimità. Richiama in proposito la forte protesta espressa dall'onorevole Maurizio Turco.

Il senatore SCANU, su tutti gli emendamenti all'articolo 3 (da 3.1 a 3.4 e 3.14) dichiara di condividere la *ratio* in via generale, ma non esclude

che la norma vigente possa essere un incentivo a riscrivere l'intera materia. Dichiara il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.1 e 3.14 vengono respinti.

Con successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 3.4, 3.3 e 3.2.

Il relatore RAMPONI (*PdL*), preso atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione Bilancio, ritira l'emendamento 3.7 (Testo 2).

Posto ai voti, viene infine approvato l'emendamento Tit.1.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore PEDICA (*IdV*) le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1850**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «6.800.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 20.400.000 per l'anno 2010» e dopo la parola: «500.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009, nonché di ulteriori euro 1.500.000 per l'anno 2010.».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 21.900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 21.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 21.900.000 per l'anno 2010.»

1.2

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 2, sostituire, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo

periodo, dopo la parola: «300.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 900.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 900.000 per l'anno 2010».

1.3

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 3, sostituire, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «1.000.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.000.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.000.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente::

«b-bis) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.000.000 per l'anno 2010».

1.4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo pe-

riodo, dopo la parola: «160.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 480.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 480.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente::

«b-bis) quanto a euro 480.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 480.000 per l'anno 2010.»

1.5

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «2.927.905» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 8.783.715 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 8.783.715 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente::

«b-bis) quanto a euro 8.783.715 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 8.783.715 per l'anno 2010.»

1.6

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo pe-

riodo, dopo la parola: «47.200» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 141.600 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 141.600 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 141.600 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 141.600 per l'anno 2010».

1.7

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola »1.300.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.900.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 3.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.900.000 per l'anno 2010.»

1.8

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

1.9

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

1.11

I RELATORI

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.100

I RELATORI

All'articolo 1, comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14, articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108».

1.10

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché dopo la parola: «1.244.991» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.734.973 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.734.973 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 3.734.973 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare

maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.734.973 per l'anno 2010».

Art. 2

2.2

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di verificare, in seno agli organismi internazionali e sovranazionali cui l'Italia appartiene, lo scenario di guerra esistente in Afghanistan e conseguentemente attivarsi, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, a promuovere un'immediata valutazione in ordine alla sostanziale modificazione della missione ed al ritiro dei contingenti militari dalla regione da realizzarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2010, è autorizzata a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907, nonché l'ulteriore spesa di euro 115.518.093 per l'anno 2010 comprensiva dei costi per il rientro dei contingenti, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EU-POL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108».

Consequentemente all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, valutati in euro 115.518.093 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.1

AMATO, CARRARA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. I servizi di vigilanza privata, come disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dagli articoli 249 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico - Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi da fuoco, a protezione delle merci, dei valori e delle persone su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esista il rischio per la sicurezza di beni o di persone.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni ed i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione ed il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione di beni e delle persone, al fine di prevenire e reprimere gli attacchi.

13-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 12-ter non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.»

Art. 3

3.100

RAMPONI, RELATORE

Al comma 2, dell'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «dell'interessato» sino a: «dati personali» con le seguenti: «dell'interessato al trattamento dei dati personali»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati»

3.15 (testo 3)

DEL VECCHIO

All'art. 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 1989, n. 79, dopo le parole: "se decorato al valor militare o civile," sono inserite le seguenti: "nonché se decorato della croce d'onore,"».

Inoltre, dopo il comma 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è inserito il seguente:

«2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa».

2. Inoltre, all'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole: "atti comunque ostili commessi in suo danno" sono inserite le seguenti: "in patria o".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico e, a decorrere dall'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.15 (testo 2)

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 1989, n. 79, dopo le parole: "se decorato al valor militare o civile," sono inserite le seguenti: "nonché se decorato della croce d'onore,"».

Inoltre, dopo il comma 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è inserito il seguente:

«2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per

causa di servizio, che ne hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa».

2. Inoltre, all'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole: "atti comunque ostili commessi in suo danno", sono inserite le seguenti: "in patria o".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.15

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "se decorato al valor militare o civile," sono inserite le seguenti: "nonché se decorato della croce d'onore,";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa»;

3-ter. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole: "atti comunque ostili commessi in suo danno", sono inserite le seguenti: "in patria o"».

3.17 (testo 2)

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, il comma 3-bis ed il comma 3-ter, è inserito il seguente:

«3-*quater*. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "se giudicati idonei" sono inserite le seguenti: "o inidonei permanentemente in modo parziale"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.17

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "se giudicati idonei" sono inserite le seguenti: "o inidonei permanentemente in modo parziale"».

3.16 (testo 2)

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3 e il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-*ter*. 1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, le parole: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio.

Inoltre, le parole: «, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento» *sono sostituite dalle seguenti:* previo parere favore-

vole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento».

2. Inoltre, l'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: «infermità o decesso dipendenti da causa di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.16

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, le parole: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio", e le parole: ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento"».

3.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 7.

3.14

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

Sopprimere il comma 7.

3.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «è soppresso e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso. La cessazione del mandato in corso determina l'inizio delle procedure per l'elezioni degli organismi di cui al Capo VII, art. 82 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121».

3.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «è soppresso e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso».

3.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7 sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti «termina allo scadere dei 4 anni decorrenti dalle rispettive date di elezione»;

3.6 (testo 2)

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo le parole "Corpo d'armata e gradi equiparati", sono inserite le parole: ", fatti salvi per i generali di corpo d'armata e gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite dagli attuali beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria." All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, determinato in 258 mila euro per l'anno 2010, 325 mila euro per l'anno 2011, 392 mila euro per l'anno 2012 e 859 mila euro dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando, quanto a 229 mila euro per l'anno 2010, 348 mila euro per l'anno 2012 e 764 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 325 mila euro per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, nonché, quanto a 29 mila euro per l'anno 2010, 44 mila euro per l'anno 2012 e 95 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.6

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo le parole "Corpo d'armata e gradi equiparati", sono inserite le parole: ", fatti salvi per questi ultimi gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza". All'onere derivante dall'attua-

zione del primo periodo, determinato in 223 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 341 mila euro per l'anno 2012 e 746 mila euro dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando, quanto a 201 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 307 mila euro per l'anno 2012 e 671 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché, quanto a 22 mila euro per l'anno 2010, 34 mila euro per l'anno 2012 e 75 mila euro dal 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.11

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo le parole "Corpo d'armata e gradi equiparati", sono inserite le parole: ", fatti salvi per questi ultimi gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza". All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, determinato in 223 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 341 mila euro per l'anno 2012 e 746 mila euro dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando, quanto a 201 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 307 mila euro per l'anno 2012 e 671 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché, quanto a 22 mila euro per l'anno 2010, 34 mila euro per l'anno 2012 e 75 mila euro dal 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.10

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19, comma 1, le parole: "dal 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017";

b) all'articolo 35, comma 2, le parole: "fino all'anno 2009" e "dal 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "fino all'anno 2016" e "dal 2017".».

3.5

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole "dotazioni organiche del Ministero della difesa", sono inserite le seguenti: ", il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente».

3.13

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le risorse di cui agli articoli 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».

3.8

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei militari per i quali il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,"».

3.7 (testo 2)

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

3.7

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2009". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

3.9

RAMPONI, RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze armate è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere».

3.12

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Titolo

Tit.1

RAMPONI, RELATORE

Al titolo del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, dopo le parole: «delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa».

COMMISSIONI 9^a e 11^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 1° dicembre 2009

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della provincia di Caserta, l'ingegner Alessandro Diana, direttore generale, in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori di Caserta, l'avvocato Giangabriele Borrelli, delegato del Presidente, in rappresentanza dell'A.R.A. Campania, il dottor Maurizio De Renzis, direttore, il dottor Vincenzo D'Amore, socio, e il dottor Luigi Enzo D'Amore, ASL Caserta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina: audizione del Commissario della provincia di Caserta, del Presidente dell'Unione industriali di Caserta, del Presidente dell'A.R.A. Campania e del Presidente dell'Unione nazionale consumatori di Caserta

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa il 17 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente dell'Unione industriali di Caserta, ingegner Della Gatta, nel comunicare di essere impossibilitato a partecipare ai lavori odierni delle Commissioni riunite, ha inviato una breve memoria scritta, sui dati concernenti la provincia di Caserta, che è in distribuzione. Dà quindi la parola all'ingegner Diana.

L'ingegner DIANA osserva che negli ultimi tempi l'allevamento bufalino sta vivendo un periodo di fortissima crisi, sia a causa della brucellosi, che ha decimato i capi, causando non solo una forte riduzione della produzione del latte, ma anche delle attività a supporto dell'allevamento, sia per il notevole utilizzo di latte di provenienza esterna, spacciato come proveniente da bufala campana e trasformato in un prodotto denominato mozzarella, immesso peraltro sul mercato a prezzi molto bassi. Lascia conclusivamente agli atti una più ampia relazione predisposta dai suoi uffici, nonché copia di due delibere del Commissario prefettizio, dell'aprile e del novembre 2009, rispettivamente riguardanti il Protocollo d'Intesa «Ambiente e Territorio – Marchio di Sanità» e quello per la costituzione e il funzionamento del partenariato locale, finalizzato all'elaborazione ed alla realizzazione di un programma di sviluppo territoriale.

L'avvocato BORRELLI, dopo essersi soffermato sul protocollo d'intesa «Ambiente e Territorio – Marchio di Sanità», sottoscritto dall'Unione consumatori, dagli enti territoriali competenti e da istituzioni universitarie, sottolinea l'esigenza di un intervento normativo, volto a garantire adeguati *standard* di tracciabilità e di sicurezza alimentare nell'ambito della filiera in questione.

Il dottor DE RENZIS fa presente che l'Associazione Regionale Allevatori Campania ha posto in essere una serie di controlli sugli allevamenti bufalini, volti a garantire la tracciabilità, la sicurezza alimentare e il benessere animale, dando conto delle modalità concrete con cui vengono svolti i predetti controlli.

Dopo che il presidente GIULIANO ha chiesto al dottor De Renzis di precisare quali siano le risultanze dei controlli posti in essere dall'A.R.A., il presidente SCARPA BONAZZA BUORA prende la parola, ravvisando una divergenza tra le soluzioni prospettate dal rappresentante dell'Unione nazionale consumatori di Caserta, volte a sottolineare l'esigenza di un in-

intervento normativo che rafforzi sicurezza e tracciabilità dei prodotti, e quelle desumibili dall'intervento del rappresentante dell'A.R.A., atte ad evidenziare l'adeguatezza dei meccanismi di controllo già operativi nei territori in questione.

Il dottor DE RENZIS, con riferimento al quesito posto dal presidente Scarpa Bonazza Buora, sottolinea che i controlli posti in essere riguardano solo una ridotta percentuale delle aziende operanti nel settore, atteso che la maggior parte di esse non aderisce ai moduli di verifica promossi dall'A.R.A.

Relativamente alle risultanze dei controlli posti in essere dall'A.R.A., evidenzia che dagli stessi è emersa una conformità delle produzioni in questione ai parametri di legge.

Il presidente GIULIANO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 1° dicembre 2009

147ª Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il senatore Belisario, in data 26 novembre, ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore CECCANTI (PD) illustra una proposta alternativa di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato. Ricorda le opinioni espresse dalla maggioranza degli esperti costituzionalisti che hanno giudicato contrario alla Costituzione il disegno di legge in esame. Inoltre, condivide le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore; tuttavia, la loro incisività dovrebbe sostenere un parere contrario al provvedimento.

Sottolinea, in particolare, il principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale il fine prioritario e ineludibile dell'azione penale è la ricerca della verità. Al contrario, il disegno di legge in esame non tiene in considerazione quella finalità. La predeterminazione di un termine rigido e identico per l'estinzione di qualsiasi processo senza considerarne la specificità appare irragionevole, come afferma anche l'esperto costituzionalista professor Zanon, e costituisce un vizio non emendabile, anche considerando i rimedi che sono stati proposti, come l'introduzione di alcune clausole di flessibilità legate al numero di coimputati o alla complessità degli adempimenti probatori.

Si possono aggiungere – osserva – ulteriori profili di incostituzionalità ai quali però si potrebbe porre rimedio attraverso appositi emendamenti tali da ridurre almeno parzialmente il danno. Anzitutto, appare irragionevole e discriminatorio distinguere tra incensurati e non (articolo 2, comma 5) ai fini dell'applicazione dell'estinzione del processo. Un elenco di esclusioni più limitato e ragionevole, come proposto dal relatore, a suo avviso non riuscirebbe comunque a risolvere il problema della compresenza di persone in condizioni diverse. La violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione, seppure ridotta, non sarebbe eliminata.

Inoltre, è irragionevole e discriminatorio applicare un termine solo ai processi di primo grado in corso al momento di entrata in vigore della legge (articolo 3, comma 2): in proposito osserva che, se si ritiene che l'impatto sarebbe devastante qualora l'applicazione si estendesse ai gradi successivi, la norma introdotta, con un periodo così breve e senza prevedere la possibilità di concludere i processi aperti, sarebbe sbagliata anche per i processi di primo grado. Peraltro, vi sarebbe il paradosso che si estinguerebbero prima i processi durati meno (primo grado), rispetto a quelli durati di più. Le proposte emendative potrebbero muoversi solo in una direzione estensiva, ma ciò contrasterebbe con il principio della ricerca della verità nel processo.

La formazione di un elenco di reati esclusi, basata su criteri squisitamente politici, presenta, a suo avviso, inevitabili irragionevolezze. Certo, come propone il relatore, il catalogo potrebbe essere razionalizzato, ma anche in questo caso si cadrebbe nell'effetto paradossale di espandere le esenzioni anziché restringerle.

Infine, è ragionevole la norma secondo cui la parte civile costituita in giudizio, una volta estinto il processo penale, può comunque trasferire l'azione in sede civile, continuando a esercitare il diritto a un eventuale risarcimento. La corsia preferenziale prevista a seguito delle azioni trasferite (articolo 3, comma 6), data la quantità dei processi interessati, finirebbe però per essere un rimedio inefficace.

Per tali ragioni propone di esprimere un parere contrario sul disegno di legge n. 1880.

La senatrice ADAMO (PD) ritiene che il motivo principale di incostituzionalità del provvedimento risieda nel contrasto con il principio della ricerca della verità nel processo penale. Allora, l'incidenza che le disposizioni in esame potranno avere sui processi in corso rappresenta un elemento dirimente. Infatti, le strategie processuali sono strettamente connesse alle regole del rito penale: in proposito cita il caso di coloro che hanno richiesto il patteggiamento, che si troverebbero in una situazione improvvisamente diversa da coloro che, indagati per i medesimi reati, verrebbero a godere dell'estinzione del processo.

Sottolinea la volontà della sua parte politica di confrontarsi con tutti i Gruppi parlamentari e di intervenire per migliorare il funzionamento delle istituzioni, come testimonia la mozione sottoscritta dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori del suo Gruppo, che avanza proposte concrete in quella direzione. Tale disponibilità è frustrata dalla continua proposizione di norme chiaramente incostituzionali, che perseguono unicamente lo scopo di risolvere le questioni giudiziarie del Presidente del Consiglio, senza tener conto delle gravi ricadute istituzionali e costituzionali.

Si sofferma quindi sulle norme che, a suo avviso, sono in contrasto con la Carta costituzionale: la diversa applicazione a seconda dei reati, l'esclusione dei processi per il reato di immigrazione clandestina, la diversificazione dei termini di durata del processo a seconda che l'imputato sia incensurato o no: complessivamente se ne deduce un privilegio a favore di quanti siano indagati per i cosiddetti «reati dei colletti bianchi», a scapito di quelli che sono perseguiti perché sospettati di aver commesso reati ritenuti di maggiore allarme sociale.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ribadisce l'opinione espressa da alcuni docenti di procedura penale nelle università italiane secondo i quali il richiamo al principio della durata ragionevole del processo non può dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Infatti, il requisito della ragionevolezza implica il ripudio di cesure temporali che non abbiano riferimento alla natura del reato e alla complessità dell'accertamento richiesto in concreto. Appare irragionevole anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, come se fosse un premio da negare a coloro che, visti i precedenti penali, sarebbero assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata. Osserva ancora che è difficile comprendere come possa operare la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo, senza un coordinamento con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che manterrebbe piena operatività. Resta comunque, a suo avviso, la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la garanzia sul piano dei tempi processuali riservata solo a una ristretta fascia di imputati.

Osserva che nei sistemi processuali di altri Paesi europei e anche in quelli di rito anglo-americano non si trovano esempi di estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Tra i possibili rilievi

tecnici, cita in particolare quelli che riguardano le esclusioni: il disegno di legge, operando una distinzione tra imputati incensurati o non, mostra il più evidente profilo di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento, non giustificata da un razionale criterio di distinzione. Sottolinea che la critica dei giuristi inerisce non solo al metodo prescelto, più volte censurato, degli interventi inorganici e settoriali, che accentuano gli squilibri e arrecano disfunzioni e deformazioni al sistema, ma anche al meccanismo processuale, che mostra profili irrisolvibili di incostituzionalità e denuncia i limiti inaccettabili della filosofia che sostiene gli interventi di questa maggioranza in campo processuale. Appare irragionevole un intervento con strumenti draconiani senza intervenire sulla razionalizzazione e semplificazione del sistema processuale, sull'alleggerimento del carico attraverso una seria depenalizzazione, la ricerca di un «diritto penale minimo» e una equilibrata attuazione dell'obbligatorietà attenuata dell'azione penale. Dopo aver ricordato che la sua parte politica ha sostenuto ripetutamente l'indifferibilità di un intervento sulla giustizia, anche al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo, sottolinea l'esigenza di sgombrare il dibattito politico da norme parziali come quelle in esame, che sono ispirate al fine di tutelare persone specifiche. In proposito, ricorda anche la posizione dell'associazione unitaria dell'avvocatura, secondo la quale il disegno di legge sul «processo breve», per avere credibilità, dovrebbe essere accompagnato da interventi strutturali e da risorse adeguate: è stato osservato, infatti, che il sistema è lento e farraginoso, lontano dagli *standard* europei e oggetto di richiami e interventi da parte di organismi di controllo comunitari.

Rileva che l'impatto sui processi in corso sarà assai rilevante, secondo quanto indicato dal Consiglio superiore della magistratura. In particolare è a rischio, a suo avviso, il quaranta per cento dei procedimenti penali, con possibili punte del cinquanta per cento a Roma, Bologna e Napoli; ancora peggiore sarà l'impatto sui processi civili.

Riferisce l'opinione del Presidente emerito della Corte costituzionale Baldassarre, il quale ha dichiarato che il provvedimento è affetto da grave incostituzionalità, in quanto viola il principio di uguaglianza e si applica anche a reati gravissimi come quelli di corruzione e concussione.

Ribadisce, infine, le osservazioni illustrate dal senatore Ceccanti sui principali profili di incostituzionalità del provvedimento, auspicando che il Parlamento possa affrontare i temi più urgenti per il funzionamento della giustizia.

La senatrice BASTICO (PD) ritiene che il disegno di legge in esame sia un ulteriore provvedimento *ad personam*, su cui il giudizio è ancora più negativo dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cosiddetto «Lodo Alfano», fondata in particolare sulla violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, di cui all'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha chiarito, in quella sede, che non vi è spa-

zio per una alterazione degli equilibri definiti dal principio di legalità e dalla separazione dei poteri. Sottolinea, in particolare, l'affermazione della Consulta secondo la quale il fine ineludibile del processo è la ricerca della verità.

A suo avviso, pertanto, una maggiore efficienza del sistema giudiziario, affinché esso possa perseguire gli scopi che gli sono propri, necessita di adeguati investimenti per incrementare le strutture e le risorse umane che operano nelle sedi giudiziarie e non di una definizione astratta dei termini di durata massima dei processi.

L'irragionevolezza del provvedimento si evince anche, a suo avviso, dalla violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, laddove sono fissati termini uguali di durata per tutti i processi, senza tenere conto della loro specificità e della loro complessità. E irragionevole appare anche la distinzione tra imputati incensurati e non, per cui, nello stesso procedimento, potrebbero essere coinvolti imputati, per i quali l'esito rischia di essere distinto, essendo diverse le rispettive condizioni.

Sottolinea l'irragionevolezza delle disposizioni che prevedono l'applicazione ai processi in primo grado e di quelle che definiscono un elenco di reati esclusi, compilato, a suo avviso, sulla base di criteri di natura eminentemente politica.

Dopo aver rilevato che l'opinione pubblica sta manifestando una nuova e maggiore sensibilità sui temi della giustizia, auspica che il Parlamento possa tornare a occuparsi dei problemi economici e occupazionali del Paese, rimuovendo il blocco che lo impegna intorno ai problemi giudiziari del Presidente del Consiglio.

Il senatore DE SENA (*PD*) osserva che la fissazione di termini di durata massima dei processi può avere un significato solo se il sistema giudiziario è posto effettivamente nelle condizioni di assicurare la celebrazione dei processi; altrimenti, quello che in astratto è un principio di civiltà giuridica, nel concreto si trasformerebbe in un indiscriminato e inaccettabile meccanismo di impunità.

A tale riguardo osserva che il termine di durata del processo nei tre gradi potrebbe essere aggirato se il pubblico ministero ricorresse a tutti gli strumenti che sono a sua disposizione in base al codice di procedura penale, quali, ad esempio, la proroga e la possibile dilatazione dei termini di durata delle indagini preliminari, oltre quelli massimi previsti dalla legge, e la tardiva iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Si tratta di un periodo che può diventare anche insopportabilmente lungo, sia per quanti, da imputati innocenti o da vittime del reato, attendono giustizia, sia per i cittadini che, a fronte di una criminalità dilagante, giustamente attendono risposte sanzionatorie tempestive ed efficaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1798) BENEDETTI VALENTINI ed altri. – *Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI SENATORI BIANCO, CECCANTI, ADAMO, BASTICO,
DE SENA, INCOSTANTE, MARINO, PROCACCI,
SANNA E VITALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario con le seguenti motivazioni:

1. in linea generale e assolutamente pregiudiziale va ricordato quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza 255/1992: «Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (2.1 del considerato in diritto); viceversa il disegno di legge in oggetto parte dalla situazione attuale in cui tale esigenza è frustrata anche per la irragionevole durata dei processi, ma persegue con ogni evidenza l'obiettivo di ridurre la durata indeterminata del tutto a discapito della ricerca della verità, come finiscono per ammettere anche esponenti del Governo e della maggioranza invocando l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi. Vi è una domanda diffusa e pienamente motivata di giustizia rapida ed efficace; l'impostazione del disegno di legge che pone la rapidità a discapito della giustizia è del tutto ingiustificabile, ma essa non è un aspetto marginale ed emendabile del disegno di legge, ne costituisce la ratio sostanziale;

2. è soprattutto irragionevole, ma contraria anche al principio di obbligatorietà dell'azione penale la predeterminazione all'articolo 2, comma 1 di un termine rigido e identico (due anni senza sentenza) per estinguere qualsiasi processo, ignorandone la specificità: l'estinzione per legge, applicata anche a tutto il lavoro processuale già compiuto è misura distruttiva di ogni esigenza di economia processuale. Il vizio è tale da non essere in alcun modo emendabile, anche considerando i vari rimedi da più parti proposti, come l'introduzione di alcune clausole di flessibilità, legate ad esempio al numero di coimputati o alla complessità degli adempimenti probatori;

3. le due considerazioni precedenti su questioni sostanzialmente inemendabili sono di per sé sole sufficienti a motivare l'incostituzionalità di fondo del disegno di legge in oggetto; ad esse se ne possono aggiungere in via sussidiaria almeno altre quattro, a cui in astratto, a differenza delle due precedenti, si potrebbero trovare misure emendative di parziale riduzione del danno, comunque non risolutive:

a) è irragionevole e discriminatorio distinguere tra incensurati e non (articolo 2, comma 5) ai fini dell'applicazione dell'estinzione del processo. Si potrebbe certo delimitare l'esclusione, ad esempio a delinquenti o contravventori abituali o professionali, ma le esclusioni più delimitate e ragionevoli non riuscirebbero comunque a risolvere il problema costituito dal fatto che in molti processi verrebbero a trovarsi persone in entrambe le condizioni. La violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione sarebbe ridotta, ma non eliminata;

b) è irragionevole e discriminatorio applicare un termine solo ai processi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (articolo 3, comma 2): se si ritiene che l'impatto potrebbe essere devastante significa che la legge introdotta in un periodo così breve, senza dare la possibilità di chiudere i processi aperti, è sbagliata, anche per i processi di primo grado. Per di più si avrebbe il paradosso che si estinguerrebbe prima il processo durato meno (primo grado) rispetto a quello durato di più (secondo grado o Cassazione). Le proposte emendative potrebbero muoversi solo in una direzione estensiva, ad esempio con l'applicazione anche ai processi in corso in cui non fosse stata una sentenza di condanna, ma si rientrerebbe comunque nell'impostazione sbagliata segnalata al punto 1, di una rapidità senza effettiva ricerca della verità nel processo;

c) la creazione di un elenco di reati i cui processi sarebbero esclusi, elenco inevitabilmente costruito non a partire dalla gravità dei reati stessi, ma da considerazioni squisitamente politiche, si presta a inevitabili irragionevolezze. Si potrebbe certo razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, ma anche qui si finirebbe nel ricadere nell'effetto paradossale di espandere le esenzioni anziché di restringerle;

d) è altresì irragionevole il fatto che la parte civile costituita in giudizio possa comunque trasferire, se estinto il processo penale, l'azione in sede civile, continuando ad esercitare il suo diritto ad un eventuale risarcimento. La corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite prevista dal comma 6 dell'articolo 3, data l'entità dei processi interessati, è un rimedio del tutto inefficace.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1798**Art. 1.****1.1****BODEGA**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)

Al del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "di provvedimenti", aggiungere le seguenti: "in corso";

b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "di qualsiasi natura", aggiungere le seguenti: "che comportano anche l'accesso all'impianto sportivo";

c) all'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Il divieto di cui al presente articolo, conseguente a condanna, ha una durata di cinque anni. Quando per lo stesso fatto che ha determinato la condanna è stato già applicato il divieto di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dalla durata di cinque anni è sottratto il periodo corrispondente a quello del divieto di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 401 del 1989.";

d) all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: "che siano stati destinatari di provvedimenti» con le seguenti: «destinatari di provvedimenti in corso";

e) all'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Il divieto di cui al presente articolo, conseguente a condanna, ha una durata di cinque anni. Quando per lo stesso fatto che ha determinato la condanna è stato già applicato il divieto di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dalla durata di cinque anni è sottratto il periodo

corrispondente a quello del divieto di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 401 del 1989."».

1.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 è abrogato».

1.0.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo"».

1.0.3

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 è abrogato».

1.0.4

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali sono definite, entro il 28 febbraio 2010, le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1, prevedendo che la questura comunichi alle società sportive interessate l'elenco dei nominativi cui è vietato l'accesso, fornendo altresì aggiornamenti in tempo reale circa la modifica o la revoca dei provvedimenti di divieto"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 1° dicembre 2009

103^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizioni nn. 607 e 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre scorso.

Il senatore CASSON (*PD*) si riserva di svolgere il proprio intervento solo dopo aver potuto effettuare una più precisa valutazione dei dati e del metodo statistico di acquisizione da parte del Ministero. Relativamente ai profili di incostituzionalità del provvedimento, ventilati peraltro nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri, chiede che sia acquisito quanto prima il parere della Commissione affari costituzionali. Con riguardo infine all'ambito di applicazione delle norme di riforma della legge Pinto, chiede se si intenda procedere anche all'audizione degli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e di quella contabile.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), con riguardo ai dati forniti dal Ministro nel corso della audizione di ieri, chiede che sia completata la documentazione già acquisita anche con i dati relativi alla durata dei processi in tutti i 165 tribunali con relative sezioni distaccate; ciò al fine di consentire una più completa ed esaustiva valutazione dell'impatto del provvedimento.

Il presidente BERSELLI concorda e si associa alla richiesta da ultimo formulata.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FERRANTE (PD) osserva preliminarmente come la necessità di assicurare una durata ragionevole dei giudizi risponda, da un lato, all'esigenza di tutelare le vittime dei reati e, dall'altro, di garantire la certezza dei diritti degli imputati. I ritardi processuali influiscono negativamente anche sulla situazione carceraria, già caratterizzata da un evidente problema di sovraffollamento, che non può essere risolto unicamente con interventi di carattere infrastrutturale. Pur essendo quindi, in linea di principio, condivisibile l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, ritiene che il disegno di legge n. 1880 non introduca misure efficaci in tal senso, limitandosi invece a prevedere norme *ad personam*. Il disegno di legge, inoltre, come peraltro rilevato già nel corso del dibattito svoltosi ieri, presenta evidenti profili di incostituzionalità, nella parte in cui viola, di fatto, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini. Il problema della riduzione dei tempi processuali non può essere poi risolto prevedendo *ope legis* limiti di durata, ma necessita di interventi più sostanziali quali la riorganizzazione dell'assetto geografico del sistema giudiziario e la razionalizzazione dei metodi di lavoro dei singoli uffici giudiziari.

Il provvedimento inoltre desta particolari perplessità nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo i giudizi relativi ad alcune tipologie di reato quale quello di immigrazione clandestina, scelta ispirata a logiche di carattere unicamente politico. Osserva poi come tale norma, in combinato disposto con quanto previsto dal disegno di legge in materia di intercettazioni, possa determinare la sostanziale impunità di alcune fattispecie di reato, quali i delitti di natura ambientale, la cui riforma è stata peraltro sollecitata anche dal proprio Gruppo.

Il senatore CECCANTI (PD) ricorda preliminarmente che critiche e perplessità sul disegno di legge sono state manifestate anche non solo da numerosi costituzionalisti, vicini alla maggioranza, ma anche dallo stesso senatore Malan, relatore sul disegno di legge in Commissione affari costituzionali, nella stesura della proposta di parere. Il provvedimento, in primo luogo, appare criticabile nella parte in cui nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, individua criteri presuntivi che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità. Nella proposta di parere formulata dal senatore Malan si invita la Commissione di merito a valutare l'impatto che un tale irrigidimento è in grado di determinare sull'ordinamento e di considerare di conseguenza l'introduzione di alcune clausole di flessibilità della durata, da commisurarsi a parametri certi. Per quanto riguarda poi l'ambito applicativo, taluni rilievi, sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di uguaglianza, sono stati formulati anche con riguardo all'articolo 3, il quale stabilisce che le dispo-

sizioni sulla durata massima si applicano anche ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, ritiene non sufficiente quanto suggerito dal relatore per la 1ª Commissione, il quale propone di prevedere che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna, ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo.

Relativamente poi all'ambito oggettivo di applicazione, ed in particolare alla questione connessa alla previsione di alcune fattispecie di reato per i cui processi non può trovare applicazione l'articolo 2 del disegno di legge, osserva come nella proposta di parere sia segnalata l'irragionevolezza e l'incongruità di tale scelta e si suggerisca di razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, in base alla gravità.

La senatrice BONINO (PD), dopo aver sottolineato come sia ben chiara la posizione del Partito radicale sulle questioni oggetto del disegno di legge, svolge ampie considerazioni sul problema della riforma della giustizia, sia penale che civile. Con riguardo alla giustizia civile osserva come le inefficienze processuali rappresentino uno degli ostacoli agli investimenti esteri nel nostro Paese. Il provvedimento in esame appare a suo parere l'ennesimo tentativo di intervenire in via emergenziale su una questione di così ampio rilievo. Si sofferma poi sulla questione della prescrizione dei reati nel nostro Paese, nonché sugli effetti dell'indulto, i quali si sono rivelati assai meno drammatici di quanto paventato. Invita il Governo e la maggioranza a valutare l'opportunità di risolvere parte dei problemi della giustizia, fra cui il sovraffollamento delle carceri, attraverso un disegno di legge di amnistia, il quale non sarebbe certo più impopolare del provvedimento in esame. Ritiene infatti che singole misure volte a garantire l'efficienza della giustizia non siano in grado di fronteggiare la situazione attuale, caratterizzata da un elevato numero di processi. Una riforma della giustizia dovrebbe peraltro prevedere sia la separazione delle carriere, sia la soppressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale, che risultando di fatto inapplicabile, finisce per consentire una fissazione arbitraria delle priorità da parte dei giudici, mentre dovrebbe essere il Parlamento a esercitare questa funzione in maniera generale e astratta.

Le inefficienze dell'amministrazione della giustizia si ripercuotono non solo sulla situazione carceraria, come è stato ricordato, ma anche sulla tutela dei diritti degli imputati. Al riguardo, ricorda che nel corso dello scorso anno l'Italia ha subito innanzi alla Corte europea di Strasburgo oltre 1.200 condanne per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con riguardo al problema del sovraffollamento, osserva come la situazione sia stata aggravata dalla introduzione di nuove fattispecie di reato, nonché dalla scelta di continuare a sanzionare con pene detentive delitti senza vittima.

Il provvedimento in esame desta inoltre perplessità sul piano costituzionale, in quanto crea un'evidente discriminazione non solo fra incensu-

rati e pregiudicati, ma anche fra cittadini italiani e stranieri, nella parte in cui infatti si esclude l'applicabilità delle norme ai giudizi aventi ad oggetto il reato di immigrazione clandestina. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene inaccettabile qualificare il disegno di legge in esame come provvedimento di riforma della giustizia.

Il senatore RUSCONI (PD) osserva che il disegno di legge in esame, che con tutta evidenza non nasce per tutelare gli interessi e soddisfare le legittime aspettative dei semplici cittadini, è però abilmente presentato, secondo una tecnica di comunicazione nella quale questo Governo eccelle, con i nomi accattivanti di «processo breve» – secondo quella che è la formula mediatica corrente – o addirittura, di «misure a tutela del cittadino contro l'eccessiva lunghezza dei processi».

Non diversamente la Commissione istruzione, a cui egli stesso appartiene, e successivamente l'Assemblea, hanno approvato la conversione di un decreto-legge che nella *vulgata* corrente era definito come «salva precari», e nella sua intitolazione ufficiale come «misure per garantire il regolare inizio dell'anno scolastico» e che non era né l'una né l'altra cosa, avendo come oggetto l'eliminazione di 25.000 posti di lavoro nel settore dell'insegnamento.

In questo caso, a smorzare l'entusiasmo di chi, non edotto nel contenuto del disegno di legge, immaginasse che questo fosse idoneo a garantire un effettivo accorciamento dei tempi processuali, vi sono i pareri di molti esperti, fra i quali egli segnala in particolare il professor Grosso, che, in una approfondita analisi svolta su La Stampa di Torino lo scorso 25 novembre, ha rilevato i diversi profili di irragionevolezza, quando non di incostituzionalità, che compromettono l'impianto di questo disegno di legge.

Nell'osservare come la stessa presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Giulia Bongiorno, abbia avuto modo di sottolineare la sostanziale in emendabilità di un disegno di legge che appare strutturalmente viziato da illogicità e aporie, l'oratore osserva come il carattere di polemica politica e personale che ha accompagnato la genesi di questo provvedimento abbia finito per riflettersi anche sui toni usati nel dibattito e sulla perdita di senso delle relazioni istituzionali; a parere dell'oratore, è necessario che tutti quanti facciano una riflessione sulla necessità di invertire la china sulla quale si rischiano di avviare le ragioni profonde del dibattito politico e a preoccuparsi anche degli effetti che l'applicazione delle novità prefigurate dal disegno di legge potrebbe avere sull'etica pubblica.

In proposito, riallacciandosi all'esperienza personale che lo ha visto nella scorsa legislatura, quale componente della Commissione cultura della Camera dei deputati, coinvolto nell'indagine conoscitiva sul cosiddetto fenomeno di «Calciopoli», egli fa presente che con l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal disegno di legge n. 1880, i processi relativi a quella vicenda finirebbero per essere pressoché tutti estinti.

Egli si chiede quale esempio possa rappresentare ciò per quei ragazzi e quei giovani ai quali si pretenderebbe di indicare lo sport come una scuola di lealtà e di onestà.

Allo stesso modo, del resto, potrebbe essere molto difficile con queste nuove norme portare a sentenza i processi per *doping*.

Sempre restando a delle riflessioni tratte dal mondo dello sport, il senatore Rusconi si chiede se non sia velleitario e inutile immaginare, come molti stanno facendo in questi giorni, di introdurre severissime sanzioni sportive contro quelle squadre le cui tifoserie si abbandonano a manifestazioni di razzismo, quando a quegli stessi giovani si offre l'esempio di un Parlamento che vara una norma di diritto processuale penale che distingue fra cittadini di serie A e di serie B, relegando reati bagatellari, ma ricadenti nell'ambito del Testo unico sull'immigrazione, a quella stessa disciplina processuale meno favorevole che, per i cittadini italiani, è riservata ai reati più gravi.

L'oratore conclude sottolineando come da parte del Partito democratico vi sia piena consapevolezza sulla necessità di dover incidere, non solo in termini di risorse e di organizzazione, ma anche di regole processuali, sulla lunghezza dei processi, ma ciò evidentemente non può realizzarsi se non attraverso un complesso lavoro riformatore al quale la sua parte politica, qualora venga ritirato il disegno di legge in esame, sarebbe assolutamente disponibile.

Il senatore SANNA (PD) si sofferma sugli elementi emersi dalle audizioni svolte ieri dalla Commissione, del ministro Alfano e successivamente del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Associazione Nazionale Magistrati.

In particolare, egli osserva – senza voler nulla togliere alla correttezza con cui il Ministro e i suoi collaboratori hanno chiarito alla Commissione quali criteri abbiano usato per elaborare i dati che sono stati forniti – l'audizione di ieri ha messo in luce il carattere politicamente e polemicamente riduttivo delle valutazioni fornite, che si spiega con la necessità di giustificare con motivazioni di interesse generale una iniziativa legislativa evidentemente ispirata ad un interesse particolare.

Il Ministro, come è noto, contrapponendosi immediatamente alle preoccupazioni manifestate dai magistrati, aveva in un primo tempo affermato che gli effetti della disposizione retroattiva recata dall'articolo 2 del disegno di legge avrebbero colpito poco più dell'1 per cento dei procedimenti penali pendenti.

Ieri è stato chiarito come questa valutazione singolarmente bassa fosse collegata ad una quantificazione molto ampia del denominatore, definendo come procedimento penale, al minimo, la mera assunzione da parte di un pubblico ministero di una notizia di reato qualificata, e comprendente tutte le successive fasi di indagine, mentre evidentemente il parametro da assumere non poteva essere che quello adottato dallo stesso articolo 2 del disegno di legge n. 1880, cioè i processi in primo grado nella

fase successiva alla formulazione dell'imputazione, salvi ulteriori criteri di delimitazione del denominatore.

Evidentemente, quindi, nel dichiarare questa percentuale minima il ministro Alfano non parlava tanto come capo di un'amministrazione che deve fornire gli elementi tecnici relativi alla valutazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, ma come rappresentante politico del Governo che, nel mentre esprime il sostegno politico del Governo stesso a questa iniziativa, tende a tranquillizzare la pubblica opinione assicurandola che, a fronte degli asseriti vantaggi in termine di abbreviamento del processo, le sue legittime aspettative di giustizia non saranno disattese se non in una misura assolutamente minima.

Ciò detto, anche la quantificazione finale fornita appare fortemente influenzata dai criteri adottati.

In particolare, come hanno onestamente chiarito il Ministro e i suoi collaboratori, la stima – effettuata mantenendosi rigorosamente nell'ambito del *petitum* delle interpellanze presentate dagli onorevoli Ferrante e Di Pietro – ha avuto ad oggetto una valutazione «istantanea», limitata cioè alla pura e semplice previsione di quanti processi, avendo superato il limite dei due anni, sarebbero stati presumibilmente caducati dall'entrata in vigore della legge, laddove una valutazione credibile non può che essere dinamica, cioè estesa sugli effetti nei mesi successivi in relazione a quei processi che hanno consumato prima dell'entrata in vigore della legge gran parte del tempo assegnato da questa e che non possono essere conclusi in tempo utile.

Peraltro, bisogna considerare come il Ministro stesso abbia ammesso che a fronte dei 391.000 processi pendenti in primo grado vi siano oggi circa 100.000 processi che si concludono ogni anno con il patteggiamento o i riti alternativi, e che come è stato da più parti rilevato, a fronte della possibilità di estinguere il processo portandolo avanti per due anni, un gran numero di imputati potrà essere indotto a scegliere il rito ordinario.

Nel ribadire che in ogni caso il disegno di legge in esame presenta prima di tutto rilevanti profili di incostituzionalità, l'oratore conclude formulando un giudizio fortemente negativo sull'idoneità delle norme in esame a ridurre i tempi della giustizia penale e civile.

Il senatore CAROFIGLIO (PD) condivide l'affermazione del senatore Rusconi circa il fatto che il disegno di legge in titolo rappresenti una manifestazione della straordinaria capacità del Presidente del Consiglio di trasmettere alla pubblica opinione messaggi rassicuranti e positivi ma sostanzialmente elementari e falsificanti.

Se il decreto-legge definito «salva precari» ha determinato la perdita di 25.000 posti di lavoro nella scuola, il disegno di legge mediaticamente e popolarmente definito come «processo breve» servirà invece ad allungare i tempi dei processi e a diminuirne il contenuto di giustizia.

Chiunque abbia esperienza della realtà dell'organizzazione giudiziaria, infatti, sa che qualora questa legge dovesse entrare in vigore, la prima preoccupazione dei dirigenti sarà quella di limitare al massimo le estin-

zioni dei processi, e dunque di modificare i calendari processuali, a svantaggio di quei processi che non sono soggetti alla prescrizione processuale introdotta dalla nuova normativa, vale a dire in primo luogo i processi per i reati più gravi, quali l'omicidio volontario e i reati di criminalità organizzata, con il risultato fra l'altro di rendere molto più frequenti le scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati non giudicati.

L'evidente «occasionalità» della presentazione di questo disegno di legge, che non solo i rappresentanti dell'opposizione, ma gli stessi esponenti della maggioranza, ammettono candidamente essere nato come risposta alla bocciatura della legge sull'immunità delle alte cariche da parte della Corte costituzionale, è del resto testimoniata dall'evidente mancanza di coerenza interna e di coerenza costituzionale dell'articolato.

L'oratore rileva quindi come uno dei primi e più evidenti elementi di incostituzionalità è dato dalla creazione sostanziale di due diversi modelli processuali per gli incensurati e per i pregiudicati.

È evidente il paradosso per cui il processo si deve concludere entro una data particolare solo per uno dei due concorrenti in uno stesso reato, la cui posizione processuale sia differenziata solo da un dato personale come l'esistenza di un precedente penale.

Tralasciando il fatto che il disegno di legge non è chiaro né sul fatto se la condanna che fa venir meno il beneficio della prescrizione processuale debba essere solo quella definitiva, come peraltro sembrerebbe logico, né se lo *status* di condannato debba sussistere all'atto della formulazione dell'imputazione o possa maturare successivamente, vi è da rilevare l'assoluta genericità e irragionevolezza di questa condizione, che non fa alcun riferimento alla recidiva o a precedenti specifici – è curioso anzi come fra le condizioni che fanno venir meno l'estinzione del processo siano previste anche la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o di tendenza che in realtà presuppongono la condanna – mentre sembrerebbe addirittura che non venga tenuto conto neanche della avvenuta riabilitazione: in pratica il fatto che un imputato adulto sia stato condannato in giovanissima età per un reato bagatellare e successivamente riabilitato, è sufficiente a determinare il non eguale trattamento nel processo rispetto al suo coimputato.

Il senatore Carofiglio si sofferma quindi sui rilievi formulati in un articolato parere dell'associazione dei processual penalisti che – nell'osservare come il principio di ragionevolezza della durata del processo fissato dall'articolo 111 della Costituzione non giustifichi in alcun modo l'introduzione di un meccanismo estintivo automatico come quello previsto dal disegno di legge in esame – sottolineano che un istituto di prescrizione processuale analogo a quello introdotto dal disegno di legge in esame non si riscontra in alcun sistema giuridico; semmai, proprio perché si tratta di una fase anteriore alla formazione dialettica della prova in un processo pubblico che caratterizza il sistema accusatorio, nei paesi di *common law* si prevede l'estinzione dell'azione qualora il pubblico ministero non abbia formulato un'imputazione entro una certa data dalla *notitia criminis*.

Il senatore Carofiglio conclude manifestando viva preoccupazione in ordine alle implicazioni in termini di interazione sistemica fra le disposizioni recate dal disegno di legge e quelle proposte da altri provvedimenti, quale il disegno di legge presentato dal Governo in materia di riforma del processo penale, laddove si pensi che tra le innovazioni proposte c'è quella di togliere al giudice qualsiasi possibilità di intervento sulla lista testimoniale, sicchè nei processi per i reati sottoposti ad estinzione a norma del disegno di legge n. 1880 – fra i quali tutti i reati economici o contro la pubblica amministrazione – sarà sufficiente all'imputato dilatare i tempi del processo attraverso la citazione di numerosissimi testimoni per garantirsi l'impunità.

Il senatore VITA (PD) si sofferma sugli evidenti profili di incostituzionalità del disegno di legge, che investono l'uguaglianza tra i cittadini, sia sotto il profilo del differente trattamento processuale riservato a chi abbia un precedente penale e a chi risulti incensurato, sia sotto il profilo dell'enucleazione tra i reati sottratti alla prescrizione processuale – accanto ai reati più gravi – anche di reati magari minimi ma commessi da cittadini stranieri immigrati.

Del resto, egli osserva, la violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge sancito dall'articolo 3 della Costituzione, prima ancora che manifestarsi in singole disposizioni, appare in qualche modo insita nella filosofia stessa a cui è ormai da troppi anni ispirato il complesso di gran parte degli interventi dei Governi di centro-destra in materia di giustizia.

Quale che sia il grado maggiore o minore di consenso o di accettazione che questi interventi possono incontrare nella pubblica opinione, è a tutti evidente che, lungi dal migliorare un servizio giustizia al quale anzi da anni vengono sistematicamente sottratte risorse, gran parte degli interventi nel settore sono consistiti in leggi – che hanno poi avuto maggiore o minore fortuna, anche sotto il profilo della censura della Corte costituzionale – dirette a piegare l'ordinamento a esigenze particolari del Presidente del Consiglio.

Si tratta di un modo di procedere che oggettivamente fa assumere al nostro ordinamento tratti autoritari e preliberali, dove la legge perde le caratteristiche che la connotano in uno stato di diritto, prima fra tutte la generalità e l'astrattezza, per piegarsi all'utilità contingente del principe.

Il senatore Vita osserva poi che, anche dagli elementi raccolti dalle audizioni svolte ieri dalla Commissione giustizia, appare di tutta evidenza come vi sia un grave scarto di efficienza tra gli uffici giudiziari delle varie parti del Paese, sicchè a situazioni in cui la giustizia procede con accettabile rapidità, si contrappongono altre dove carenze strutturali e organizzative, unite a situazioni particolari del contesto nel quale la giustizia deve operare, determinano tempi processuali sicuramente più lunghi. Nel momento in cui a questa lunghezza dei tempi processuali si dovesse collegare l'effetto prescrivito previsto dall'articolo 2, i rei potrebbero essere indotti, qualora le modalità del reato lo consentano, a fare in modo che l'even-

tuale competenza penale sia radicata in località dove i tempi medi di conclusione dei processi facciano ritenere probabile la loro impunità.

Il senatore Vita conclude osservando che il Partito democratico è ampiamente disponibile a raccogliere l'invito che viene dal Ministro della giustizia e dalla maggioranza a confrontarsi per la ricerca di soluzioni legislative che consentano un effettivo miglioramento del servizio giustizia, e non solamente sotto il profilo dei tempi: tuttavia è evidente che questa manifestazione di disponibilità al dialogo da parte del Governo e della maggioranza è platealmente contraddetta dalla presentazione di un disegno di legge che appare come una vera e propria dichiarazione di guerra.

La senatrice ADAMO (PD) rileva come una volta di più il Parlamento si appresti a varare un disegno di legge di evidente incostituzionalità e destinato ad avere un impatto negativo proprio su quei mali che pretende di curare; e ciò avviene perché la maggioranza si fa guidare non dal perseguimento dell'interesse generale, ma dagli interessi processuali contingenti del Presidente del Consiglio.

Sembra cioè che ci sia una sorta di coazione a ripetere lo stesso copione che si era già visto in occasione dell'approvazione della legge Alfano sulla sospensione dei procedimenti penali contro le alte cariche dello Stato: nel corso della discussione l'opposizione, così come tutti gli esperti del settore, avevano continuato a mettere in guardia la maggioranza dall'inutilità di approvare una legge che sarebbe sicuramente caduta sotto la censura della Corte costituzionale; ella si augura quindi che questa volta vi sia una maggiore disponibilità ad ascoltare le ragioni della minoranza.

La senatrice si sofferma quindi su quello che è a suo parere l'aspetto evidentemente più grave della proposta in esame, e cioè il suo carattere retroattivo.

L'oratrice fa presente come, prima ancora che al dettato costituzionale, sia contrario al senso comune il fatto che si possano cambiare in corsa le regole del gioco, e che un procedimento che fino a quel momento si è svolto secondo una tempistica conforme alle leggi vigenti, venga *ex abrupto* caducato da una norma sopravvenuta che stabilisca che il processo stesso è durato troppo a lungo.

Dopo aver rilevato l'ulteriore patente incostituzionalità insita nel fatto che l'articolato sembri creare una disparità di trattamento di carattere generale fra i cittadini italiani e gli immigrati extracomunitari, la senatrice osserva come anche l'identificazione dei reati sottratti alla prescrizione processuale appaia informata a criteri di dubbia ragionevolezza, laddove ad esempio si tenga conto che fra questi reati considerati più gravi è stato inserito quello di molestie insistenti e non quello di maltrattamenti in famiglia.

Nel ribadire come gli esperti abbiano sottolineato che l'istituto della prescrizione processuale prefigurato nel disegno di legge in esame non si riscontra in nessun ordinamento giuridico, la senatrice invita la maggioranza a ritirare il disegno di legge e ad avviare un confronto reale sui problemi della giustizia.

Il senatore NEROZZI (PD), nel ribadire le ragioni di carattere generale che inducono il Partito democratico a pronunciarsi contro il disegno di legge in esame, intende dare voce alle preoccupazioni che agitano il mondo del lavoro in relazione alle nuove norme che vengono proposte.

Egli osserva in via preliminare che il disegno di legge in titolo, scontando evidentemente in questo la sua natura di provvedimento pensato e proposto unicamente in relazione alle particolari esigenze processuali del Presidente del Consiglio, appare incoerente con iniziative assunte dal Governo in altri settori dell'amministrazione della giustizia; in particolare i recenti interventi sul processo del lavoro hanno aumentato la discrezionalità del giudice, con una conseguente possibilità di dilatazione dei tempi processuali, che, evidentemente viene ritenuta accettabile quando si tratti di dare soddisfazione ai diritti dei lavoratori, mentre viene considerato un insopportabile *vulnus*, che deve essere evitato anche a rischio della rinuncia all'accertamento della verità e alla pretesa punitiva dello Stato, quando si tratti di reati anche gravi.

Ciò detto come il sistema configurato dal disegno di legge in esame, e in particolare la tipologia dei reati che potranno usufruire della prescrizione processuale, destano notevole sconcerto.

Appare in primo luogo evidente che, per assecondare la demagogia di alcune componenti della maggioranza, sono stati esclusi dall'applicazione dell'istituto della prescrizione processuale, accanto a gravi reati, violazioni minori o minime, in quanto commesse da immigrati extracomunitari; si arriverà al paradosso per cui in alcune zone, come ad esempio il foggiano, dove si sono verificati gravi episodi di riduzione in schiavitù di immigrati irregolari, questi ultimi si vedranno, in quanto imputati, destinatari dello stesso percorso processuale speciale che caratterizza i processi per i reati nei quali figurano come vittime.

Anche se le modifiche introdotte nella seconda stesura del disegno di legge eviteranno, come appariva possibile in un primo momento, conseguenze che sarebbero state gravissime come quella della prescrizione processuale per il caso Thyssen, tuttavia è evidente che un gran numero di reati del lavoro e ambientali, spesso caratterizzati da un quadro probatorio complesso che rende difficile arrivare alla sentenza in tempi brevi, saranno sottoposti alla prescrizione processuale, che comunque sembra destinata a garantire l'impunità per un gran numero di reati societari – si pensi ai casi Cirio e Parmalat – che colpiscono una vastissima platea non solo di risparmiatori ma anche di lavoratori, in Italia e, nel caso Parmalat, anche all'estero.

Il senatore Ignazio MARINO (PD) sottolinea preliminarmente come il problema della giustizia sia strettamente collegato anche alla questione dello sviluppo economico, nella parte in cui i ritardi processuali e i rischi connessi al fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia rendono il nostro Paese scarsamente idoneo a attrarre investimenti stranieri, come rileva di aver avuto modo di verificare con riguardo alla realtà siciliana. Dopo aver sottolineato come le misure finora introdotte per contrastare

la criminalità sembrano aver determinato evidenti discriminazioni, svolge considerazioni sugli aspetti principali di una possibile riforma della giustizia, esprimendo un giudizio critico sulle proposte di separazione delle carriere, di modifica del CSM e di abolizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Affronta poi il tema relativo alle immunità per le più alte cariche dello Stato, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, con la quale è stato dichiarato illegittimo il cosiddetto lodo Alfano. Un'analisi di diritto comparato mostra peraltro come le immunità che si volevano introdurre, negli altri ordinamenti, appaiono una prerogativa dei soli monarchi o comunque dei capi di Stato.

Si sofferma quindi sul tema della riforma delle intercettazioni, osservando come pur essendo necessario tutelare la *privacy* dei cittadini, non si possa depauperare della propria validità tale importante strumento, il quale ha dimostrato la propria efficacia in casi giudiziari di particolare rilievo, quale quello relativo alla clinica Santa Rita di Milano.

Riformare la giustizia non può che implicare anche un miglioramento degli strumenti a disposizione sia delle forze investigative, sia della magistratura, nonché un aumento delle dotazioni organiche. Al riguardo, fa presente di aver direttamente avuto modo di verificare le drammatiche situazioni di lavoro di un commissariato della capitale.

Sottolinea poi l'esigenza di introdurre misure alternative alla detenzione per sanzionare i reati bagatellari.

Si domanda poi per quale ragione dal dicembre 2008, data in cui una delegazione del Gruppo del Partito democratico è stata ricevuta in audizione dal Ministro guardasigilli, alla sentenza della Corte costituzionale del 2009, il tema della giustizia non sia stato così al centro dell'attenzione come oggi.

Ricorda peraltro i numerosi disegni di legge presentati dai senatori del proprio Gruppo, volti ad intervenire su alcune delle più evidenti inefficienze del sistema. In particolare, ricorda le proposte per l'istituzione dell'ufficio del processo, per lo sviluppo dell'informatizzazione dei giudizi, per la creazione di archivi informatici, nonché per il rinnovo delle dotazioni organiche.

Venendo al merito del provvedimento, ritiene che l'articolo 2 introduca una discriminazione assolutamente irragionevole e inaccettabile.

Il sottosegretario CALIENDO prende brevemente la parola per sottolineare come l'idea di introdurre tempi processuali certi e fissati *ope leges*, oltre ad essere stata contemplata anche da alcuni disegni di legge dell'attuale opposizione nella passata legislatura, abbia concretamente mostrato i propri effetti positivi con riguardo alla realtà del tribunale di Torino. L'unico limite, al quale peraltro il disegno di legge in esame pone rimedio, era rappresentato dalla impossibilità di risolvere la questione connessa alla presenza di un elevato numero di processi pendenti. L'articolo 2 della norma, prevedendo una nuova forma di estinzione del processo, rappresenta uno strumento idoneo ad eliminare un'ampia parte di contenzioso, restituendo così funzionalità al sistema in generale. Nota peraltro come

parte dei giudizi interessati dal provvedimento siano destinati in ogni caso ad estinguersi sulla base della vigente normativa sulla prescrizione dei reati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), con riguardo all'articolo 2, lettera d), del disegno di legge, chiede che siano acquisiti i dati relativi ai giudizi di rinvio con annullamento della Cassazione.

La seduta termina alle ore 12,50.

104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizioni nn. 607 e 900 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge, osserva come esso introduce misure che, nel tentativo di ridurre i tempi di durata dei processi, risultano in concreto idonee a violare il principio della ricerca della verità, la cui natura fondamentale è stata evidenziata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 255 del 1992. Pur essendo, a suo parere, in linea di principio condivisibile l'obiettivo di assicurare una ragionevole durata dei giudizi, ritiene inidonee le misure previste dal provvedimento. Nell'evidenziare l'incostituzionalità del disegno di legge rileva come l'introduzione di termini di durata stabiliti *ope legis* uguali per tutti i giudizi, costituisca una violazione del principio costituzionale di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale. Dubbi di legittimità risultano peraltro condivisi anche da costituzionalisti vicini

alla maggioranza di Governo. Analoghe perplessità desta poi l'articolo 2 nella parte in cui determina, con un'evidente violazione del principio di uguaglianza, una distinzione fra incensurati e recidivi. Paradossali sono poi gli effetti della normativa transitoria di cui al comma 2, dell'articolo 3. Critiche sul provvedimento, come rileva un recente sondaggio dell'I-PSOS, sono state formulate anche da gran parte dell'elettorato di centro-destra il quale peraltro ha precisato di non voler negar fiducia all'attuale Esecutivo. Ogni riforma della giustizia dovrebbe, a suo parere, prescindere da logiche personalistiche o comunque emergenziali, e basarsi su una riflessione approfondita e con tempi adeguati.

Svolge poi talune considerazioni sull'impatto del provvedimento sul sistema giudiziario anche alla luce dei dati forniti alla Commissione nel corso dell'audizione dell'ANM. Come è stato evidenziato, peraltro, anche da talune associazioni rappresentative dell'avvocatura tali misure previste se non accompagnate da interventi di carattere strutturale appaiono inadeguate. Una riforma della giustizia non può prescindere in ogni caso da un proficuo dialogo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione e del confronto fra i diversi operatori del settore della giustizia.

Il disegno di legge poi in concreto si configura come una nuova legge di indulto, priva però di misure adeguate ad assicurare l'integrazione e il reinserimento dei detenuti.

Giudizi negativi sui rischi connessi alla sostanziale impunità derivante dall'articolo 2 sono stati evidenziati anche dalla stampa internazionale ed in particolare dalla rivista *l'Economist*. Anche le associazioni dei penalisti hanno avuto modo di esprimersi in senso contrario al provvedimento sia sul piano metodologico, trattandosi anche questa volta di un intervento inorganico e del tutto settoriale, sia in relazione al merito, con particolare riguardo alla disparità di trattamento che la normativa crea.

I dati forniti dal CSM circa l'impatto della normativa sul sistema giudiziario dovrebbero indurre quanto meno ad un'ulteriore riflessione anche sotto il profilo del possibile aumento dei giudizi civili conseguenti all'estinzione dei giudizi penali. Per quanto riguarda poi l'ambito oggettivo di applicazione ricorda che l'ex presidente della Corte costituzionale, professor Baldassarri, ha, tra l'altro, criticato l'applicazione delle norme sull'estinzione dei processi anche ai giudizi per i reati di corruzione e concussione.

La predeterminazione infine di tempi rigidi di durata delle singole fasi processuali rischia di influire negativamente su quei processi, quali quelli relativi ai casi Cirio o Parmalat, per i quali la causa della durata risulta essere l'oggettiva difficoltà istruttoria.

La senatrice BASTICO (PD) sottolinea come il provvedimento presenti un indubbio carattere *ad personam*, essendo volto ad incidere su una delle vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio, dopo che la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'incostituzionalità del ben noto lodo Alfano. Si domanda se nel nostro ordinamento la legittimazione

popolare possa legittimare una così evidente violazione del principio di uguaglianza e di legalità.

Si sofferma quindi sulle finalità del provvedimento le quali appaiono in linea di principio condivisibili. A ben vedere infatti l'eccessiva durata dei processi costituisce una violazione dei diritti dei cittadini ed *un vulnus* alla certezza della pena. I ritardi processuali poi hanno comportato, in base alla legge Pinto, gravosi obblighi risarcitori da parte dello Stato.

Il provvedimento in esame non sembra introdurre misure adeguate a perseguire tali finalità, soprattutto se si considera che con la recente manovra sono stati ridotti gli stanziamenti per la giustizia.

La riduzione dei tempi di durata dei processi non deve rappresentare però un principio in assoluto, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale, finalità primaria del processo penale è la ricerca della verità.

La predeterminazione *ope legis* dei tempi di durata delle singole fasi processuali rischia di incidere peraltro sul principio di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale.

Analoghe perplessità desta poi l'articolo 3, relativo alla disciplina transitoria.

Esprime poi un giudizio critico sulla previsione di un elenco di reati da considerarsi esclusi dall'ambito applicativo della normativa. Tale elenco presenta alcune incongruità, a ben vedere infatti l'elencazione dei reati esclusi comprende sia delitti che reati contravvenzionali.

Si sofferma poi sulla questione relativa alla possibilità di trasferire l'azione in sede civile, sottolineando l'esigenza di un'attenta valutazione dell'impatto di tale previsione sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili.

Svolge quindi considerazioni sui dati relativi all'impatto della normativa sui processi in corso, soffermandosi in particolare sul tribunale di Torino, realtà fra le più efficienti del Paese.

Evidenzia poi l'impatto di tale norma sul ricorso ai cosiddetti riti alternativi.

Conclude esprimendo il proprio rammarico per il fatto che di nuovo l'attività parlamentare appaia concentrata su un provvedimento di interesse marcatamente individualistico nonostante vi siano esigenze ben più urgenti e problematiche da risolvere.

Il senatore TEDESCO (PD) osserva che nel titolo «Misure per la tutela del cittadino contro la durata dei processi» sembra mancare l'aggettivo «urgenti», ed infatti ciò che colpisce è il carattere di urgenza con il quale questo disegno di legge è stato ideato, elaborato e presentato in Parlamento, dopo la bocciatura del cosiddetto «lodo Alfano» da parte della Corte costituzionale.

È infatti evidente come questo disegno di legge sia ispirato al perseguimento di un interesse particolare e non dell'interesse generale: non è infatti interesse della giustizia veder caducata la possibilità di perseguire i colpevoli e di portare il processo a sentenza né, di converso, è interesse degli imputati innocenti vedersi sottratta la possibilità di dimostrare la pro-

pria innocenza in giudizio né, infine, è interesse delle parti lese vedere da un lato frustrata la loro legittima aspettativa alla condanna del colpevole, e vedersi costrette dall'altra a intentare un nuovo processo civile per tentare di avere comunque un risarcimento del danno.

Ciò avviene evidentemente perché – come sempre è accaduto quando l'attuale maggioranza ha tentato di risolvere per via legislativa i problemi legali del Presidente del Consiglio – si è finto di risolvere un problema generale affrontandone gli effetti piuttosto che le cause.

In realtà è a tutti evidente che il perseguimento e la realizzazione di un processo penale di durata ragionevole passa attraverso una serie di interventi di carattere organizzativo e normativo.

Per quanto riguarda i primi, la strada maestra passa indubbiamente per l'attribuzione di risorse adeguate, laddove si pensi che numerosi uffici giudiziari, in particolare quelli del sud, sono in difficoltà perfino per reperire le provviste di carta necessarie.

Sotto il profilo normativo è indubbia la necessità di semplificare le procedure e di intervenire in maniera sistematica sul diritto penale sostanziale.

Si è invece scelta la strada di fingere che i problemi che determinano la lunghezza del processo siano risolti stabilendo che il processo stesso si estingue se non riesce a stare nei tempi prefissati, un po' come se si pretendesse di aver risolto il problema delle liste d'attesa negli ospedali stabilendo, ad esempio, che decada dal diritto ad avere un determinato accertamento medico chi non sia riuscito ad ottenerlo entro una data determinata.

Nel rilevare poi come uno degli aspetti più evidentemente offensivi del disegno di legge risiede nella classificazione dei reati sottratti alla prescrizione processuale, che sembra voler creare una sorta di impunità per i cosiddetti delitti dei «colletti bianchi», il senatore Tedesco conclude osservando che il problema del rapporto fra esercizio dell'azione penale e garanzie per le massime cariche dello Stato, che certamente esiste, va affrontato e risolto attraverso lo strumento costituzionale e in forme che siano rispettose dei principi fondamentali di cui all'articolo 3 della Costituzione, e che possano essere comprese e accettate anche dall'opinione pubblica.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) intende offrire alla Commissione un contributo basato sulla propria specifica esperienza, osservando come il disegno di legge in esame appare foriero di gravi rischi per la persecuzione dei reati ambientali, più in particolare per la lotta nei confronti del cosiddetto fenomeno delle ecomafie.

Per quanto infatti il disegno di legge escluda dalla prescrizione processuale lo specifico nuovo reato associativo di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non vi è dubbio che anche questo tipo di offesa all'ambiente possa essere realizzato in modo da sottrarsi all'esclusione dall'applicazione della prescrizione processuale prevista dal comma 5 dell'articolo 6.

In realtà gli operatori ambientalisti hanno unanimemente rilevato come al tradizionale elemento che ostacola la persecuzione dei reati ambientali – e cioè l'incertezza del quadro normativo e il mancato inserimento delle violazioni ambientali nel codice penale – rischino ora di aggiungersi da un lato la nuova legge sulle intercettazioni, che potrebbe determinare una sostanziale sterilizzazione del principale strumento di indagine nei confronti delle ecomafie – e dall'altro il disegno di legge in discussione che – attesa la complessità, in particolare per quanto riguarda il quadro probatorio che caratterizza i processi per reati ambientali – rischia di determinare l'estinzione di gran parte di essi.

Si tratta quindi di un rischio molto grave, vale a dire quello di distruggere un quadro di competenze, conoscenze e capacità di contrasto che solo oggi si sta cominciando a costruire – grazie anche agli studi di associazioni come Legambiente o a circostanziate denunce come quella recata da «Gomorra» di Roberto Saviano, un libro che egli si augura non cada sotto la censura del Presidente del Consiglio contro di chi denuncia i mali dell'Italia – nei confronti di un fenomeno criminale che ha assunto dimensioni ormai imponenti, con un fatturato vicino ai 5 miliardi annui, e che coinvolge, al pari di altri settori criminali più tradizionali, potenti organizzazioni criminali, dai clan dei Casalesi, dei Nuvoletta o degli Alfieri in Campania, a quello degli Anacondia in Puglia, a quelli dei Pulvirenti o dei Virga in Sicilia, fino alle cosche calabresi che proprio in questo settore, come dimostrano recenti inchieste, stanno dimostrando la loro forza di capacità di penetrazione anche in aree del nord di grande valore ambientale, come il ponente ligure.

Il senatore BUBBICO (PD) concorda con gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto circa l'assoluta necessità che i presentatori ritirino il disegno di legge in titolo, avviando un confronto vero sui problemi della giustizia.

Il sistema giustizia infatti necessita a suo parere di una modernizzazione a tutto campo, che investa tanto gli aspetti procedurali, che vanno riformati nel senso della semplicità e dell'eliminazione di fasi ridondanti e ripetitive, quanto quelli organizzativi, e a tale proposito egli osserva che, piuttosto che stabilire un meccanismo automatico di eliminazione dei processi che non farebbe che aumentare il gap attualmente esistente tra gli uffici più efficienti e quelli in difficoltà, sarebbe invece opportuno partire dalla fissazione di uno *standard* di recupero di efficienza, al quale le varie realtà dovrebbero essere messe progressivamente in grado di adeguarsi.

In mancanza di tutto ciò, il disegno di legge in esame si configura come una sorta di dichiarazione di resa da parte dello Stato, e in particolare da parte del Ministro della giustizia che a norma della Costituzione è responsabile dell'efficacia e dell'efficienza complessive del sistema.

Invece cioè che mettere in campo risorse e strategie per garantire una ragionevole durata del processo, ci si limita a imporne la prescrizione quando non si riesca a concluderlo in un termine arbitrariamente definito:

perché mai infatti dovrebbe essere ragionevole la durata di due anni, e non ad esempio quella di un anno o di sei mesi, e perché mai si dovrebbe definire un termine unico di ragionevolezza del processo senza riguardo alla complessità delle imputazioni formulate e del relativo quadro probatorio?

In realtà è evidente a tutti come questo intervento normativo rappresenti una manifestazione di quella tendenza a garantirsi uno spazio di impunità che, come dimostra un recente sondaggio di opinione, è avvertito dal pubblico come uno dei tratti più odiosi della classe politica.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

Martedì 1° dicembre 2009

256ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Saia, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 e 2.2, recanti maxicoperture, sulle quali è già stato espresso alle Commissioni un parere, con l'indicazione tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti i restanti. Le proposte 1.8, 1.9 e 3.7 (testo 2) sono già state oggetto di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che appaiono determinare maggiori oneri le proposte 3.200, 3.201 e 3.202. Appare invece suscettibile di determinare minori entrate la proposta 3.203. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.205, in relazione al previsto innalzamento del limite di età per il pensionamento. Fa presente che appare onerosa, recando una copertura sul bilancio, la proposta 3.5 La proposta 3.6 (testo 2) appare determinare maggiori oneri. Rileva che occorre valutare la proposta 3.10, in relazione alla posticipazione prevista nell'applicazione delle richiamate disposizioni (tra cui, normative tabellari in ma-

teria di avanzamenti). Fa presente che occorre valutare la proposta 3.13, in relazione al meccanismo di ripartizione. Segnala che la proposta 5.200 prevede una ulteriore estensione rispetto alle somme già oggetto di mantenimento in bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Al riguardo, segnala il meccanismo del mantenimento in bilancio, in relazione ai profili contabili, già oggetto di segnalazione in relazione al testo; inoltre, occorre sia comunque chiarita la formulazione della proposta emendativa, posto che nella formulazione attuale non appare chiaro l'oggetto di tale mantenimento in bilancio, da specificare in relazione alle autorizzazioni di spesa indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS conviene con le osservazioni del relatore circa l'onerosità delle proposte 3.201, 3.202 e 3.203. In merito alla proposta 3.205, fa presente che, in assenza di una quantificazione degli oneri, la proposta sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in quanto nel settore della difesa non è previsto l'automatica riassunzione del personale che va in pensione. Pertanto, la proposta sembrerebbe suscettibile di determinare minori risparmi. Sull'emendamento 3.10 esprime avviso contrario in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre rileva che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.13 e 5.200. Infine, sulla proposta 3.200, recante la riammissione in servizio per alcune tipologie di invalidi militari, ritiene che non sussistano profili finanziari critici qualora la riammissione citata sia alternativa ad altre indennità. In tal caso, la clausola di copertura finanziaria sarebbe ultra-nea.

Il presidente AZZOLLINI propone di ribadire il parere espresso sul testo. Propone, altresì di ribadire il parere sulle proposte identiche a quelle sulle quali la Commissione ha già espresso parere. Condivide, infine, l'opportunità di esprimere la condizione indicata dal Vice ministro sulla proposta 3.200.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 e 2.2, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti i restanti. Il parere è quindi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 1.9, 3.7 (testo 2), 3.201, 3.202, 3.203, 3.205, 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.10. Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 3.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la riammissione in servizio sia subordinata alla perdita di indennità alternative e che venga soppressa la clausola di copertura. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 26 novembre.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione generale.

In sede di replica, in qualità di relatore, fa presente che per quanto riguarda l'intervento del senatore Morando, in relazione ai motivi per cui all'articolo 1, comma 4, sia stato eliminato il riferimento all'articolo 119 secondo comma, si può presumere che, essendo prevista in linea generale l'intesa con la Conferenza unificata, nella sostanza è già recepito il richiamo alla competenza concorrente circa l'armonizzazione dei bilanci. Per quanto riguarda poi la questione del controllo di cui all'articolo 4, la soluzione della Camera ci invita ad uno sforzo approfondito nelle sedi delle Commissioni bilancio per la verifica anche degli aspetti metodologici preliminari in ambito alla costruzione dei dati di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 10, è ovvio che essendo rimasto identico il titolo dell'articolo, non vi è una parificazione procedurale della DFP con una proposta o un disegno di legge. Per quanto concerne invece il superamento della ripartizione degli obiettivi tra entrate e spese, venuta meno nel testo della Camera, ricorda che comunque l'indicazione del Senato era a fini conoscitivi e che il limite giuridico è sempre quello del saldo, secondo una logica interna dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda poi il problema della copertura della legge finanziaria si tratta di argomento già sviluppato nella relazione e che, anche alla luce di rilievi mossi in questa Commissione, porta alla conclusione secondo cui deve essere rafforzato l'impegno in tutte le sedi per una verifica dei criteri di costruzione dei tendenziali, in maniera che si eviti il rischio di una loro conformazione anche in vista del reperimento dei mezzi aggiuntivi di copertura. Per quanto riguarda poi i rilievi relativi all'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, anche qui le critiche alle modifiche della Camera devono essere intese come un auspicio perché le norme in materia non vengano ridiscusse e ridisegnate ogni anno nella legge di stabilità. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui all'articolo 17, comma 4, sarebbe stato introdotto in via surrettizia l'obbligo di copertura sui tre saldi, ricorda che comunque ciò è limitato ai casi in cui è prevista la relazione tecnica, il che più o meno corrisponde a quanto già avviene. Ciò introduce all'altro argomento circa la soppressione dell'obbligo della soppressione della relazione tecnica per quanto riguarda il relatore: poiché la questione rimane rimessa ai Regolamenti parlamentari, sarà in questa sede che eventualmente si provvederà al riguardo. Sempre per quanto riguarda l'articolo 17, in ordine alla soppressione delle parole «o non ricorrenti» dalla lettera c), ossia la impossibilità di usare a copertura entrate non ricorrenti, anche

qui l'auspicio è che i vincoli crescenti sull'indebitamento netto producano in sostanza, nei fatti, un obbligo di copertura aderente allo spirito della norma del Senato. Per quanto riguarda il quesito posto, a proposito del contenuto della legge di stabilità, circa il coordinamento tra il divieto di introdurre norme a carattere ordinamentale o organizzatorio fatto salvo quanto previsto in tema di patto di stabilità interno e in tema di patto di convergenza, premesso che probabilmente è il Governo che può dare una spiegazione della modifica approvata dalla Camera, sembrerebbe potersi concludere nel senso che sono ammissibili norme di carattere ordinamentale od organizzatorio quando esse siano connesse al patto di stabilità interno o al patto di convergenza e quindi servano a regolare entrambe le materie, a prescindere dall'effetto sui saldi. Si tratta però di una interpretazione che, come tutte le interpretazioni, dovrebbe trovare una conferma o meno. Per quanto riguarda poi la possibilità, in riferimento all'articolo 21, comma 2, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi, in questa sede non può che esprimere un auspicio che nell'attuazione della norma ciò non avvenga, mentre, infine, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, in effetti la nuova versione della norma implica maggiori cautele rispetto ad un passaggio effettivo rispetto ad un sistema di cassa: trattandosi comunque di una delega, anche qui l'invito al Governo è di pervenire ad una proposta con i decreti delegati che sciogla i vari dubbi interpretativi che la norma comporta. A tal riguardo mi sia permesso aggiungere la particolare cautela che il Governo dovrà porre nel dare attuazione al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 40, a proposito del quale si deve evitare, come riusciva a fare la versione approvata dal Senato, la proliferazione dei centri di responsabilità amministrativa per assicurarne la corrispondenza con ciascun programma di spesa: in caso contrario, la normativa rischierebbe di comportare oneri. Per quanto concerne l'intervento del senatore Giarretta, che ha fatto un discorso più ampio di politica economica, ma che si è appuntato, per quanto riguarda il testo, sulla questione delle strutture parlamentari a supporto dell'analisi di verifica e di controllo degli andamenti di finanza pubblica, fa presente che il problema in sé non è se indicare o meno in una legge il rafforzamento delle strutture, ma porre le premesse, attraverso l'intesa prevista tra i Presidenti delle due Camere, per un irrobustimento nei fatti delle strutture *ad hoc* preposte.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Mascitelli, il quale ha apprezzato numerosi miglioramenti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ma che ha concluso mettendo in luce due criticità, relative alla necessità di rendere più marcato l'obiettivo della pressione fiscale e a una esigenza di avere una maggiore documentazione da parte del Governo nella materia della lotta all'evasione, ricorda che, per quanto concerne il primo punto, la questione è stata a lungo dibattuta anche in prima lettura e l'orientamento, almeno della larga maggioranza che ha votato il testo sia al Senato che alla Camera, è stato di evitare di far assumere a tale obiettivo una valenza più stringente. La questione è complessa, ma le perplessità si possono riassumere nel fatto che la pressione fiscale dipende in

larga parte da eventi sui quali la decisione politica ha pochissimo rilievo, come l'andamento del ciclo *in primis* e la stessa distribuzione delle attività economiche e del tessuto produttivo. Per quanto riguarda il secondo punto toccato in senso critico dal senatore Mascitelli, ossia l'esigenza di una relazione più dettagliata sulla lotta all'evasione, il testo sia al Senato che alla Camera è stato robustamente corroborato di indicazioni che il Governo deve fornire per quanto riguarda le agevolazioni fiscali varate con i relativi effetti. Questo non esclude che il tutto possa essere migliorato con relazioni che si possono richiedere di volta in volta, a seconda delle esigenze e degli andamenti.

Il vice ministro VEGAS dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore. In relazione all'indicazione dell'articolo 119 della Costituzione, precisa che la scelta operata dalla Camera è stata quella di separare le norme relative all'attuazione del federalismo fiscale da quelle sulla riforma della contabilità pubblica. Il testo approvato dal Senato rappresentava certamente un buon punto di arrivo, tuttavia, la scelta operata dalla Camera dei deputati è stata quella di abrogare disposizioni che troveranno la medesima attuazione in sede di Regolamenti parlamentari per ragioni di difesa dell'autodichia. Rispetto a tale scelta il Governo, ovviamente, ha ritenuto di rispettare le prerogative parlamentari. In merito alla questione dell'indicazione della pressione fiscale tra gli obiettivi programmatici, fa presente che tale variabile è strettamente connessa, da un lato, alla legislazione fiscale e, dall'altro, alla congiuntura economica. Pertanto, rendere vincolante un *target* di pressione fiscale avrebbe come controindicazione il fatto che in periodi di bassa crescita sarebbe necessario operare riduzioni di entrate aggravando la posizione fiscale del Paese. In relazione alla questione della copertura di spese permanenti con entrate non ricorrenti, fa presente che nella cornice delle regole di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione prevale comunque l'opportunità di coprire spese permanenti con entrate di analoga natura. Per quanto concerne, poi, la copertura dei tre saldi, fa presente che la soluzione adottata dalla Camera rappresenta una via di mezzo per rendere più chiara la definizione dei costi connessi alle leggi di spesa. Condivide le osservazioni sulla minore incisività della delega per il passaggio alla cassa, tuttavia ritiene che gli esiti della formulazione precedente sarebbero stati molto più incerti in assenza di controlli preventivi. L'attuale formulazione è improntata ad una maggiore cautela e nella fase di attuazione potranno essere adottate misure operative volte a rendere più spedito il processo. Conclude ribadendo che il testo all'esame del Senato è assolutamente condivisibile ed eventuali apporti migliorativi potranno essere valutati in sede di attuazione delle norme stesse.

Si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il PRESIDENTE avverte che alcuni emendamenti, anche se non formalmente riferiti a parti modificate dalla Camera, tuttavia sono stati considerati ammissibili in quanto riferiti sostanzialmente a modifiche apportate al testo approvato in Senato.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta 2.1, volta a prevedere il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in relazione alla delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili. Illustra poi la proposta 8.1, soppressiva del comma 4, volta ad evitare un ulteriore limite all'autonomia degli enti territoriali e dunque un'eccessiva centralizzazione del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze. Illustra poi la proposta 9.1. Essa prevede che dopo la presentazione del Parlamento dell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita faccia seguito un atto deliberativo del Parlamento al fine di evitare che la procedura prevista dall'articolo 9 non rappresenti una mera esposizione di dati contabili. Illustra quindi la proposta 10.1, finalizzata a consentire alle Camere di riappropriarsi delle linee programmatiche di politica economica. A tal riguardo, ritiene non convincente le motivazioni di natura tecnica esposte dal relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 4.1, strettamente connesso alla proposta 6.0.1. A tal riguardo, fa notare che il Senato discuterà a breve due mozioni che affrontano i temi del rafforzamento dell'Esecutivo e il contestuale rafforzamento del ruolo di controllo del Parlamento. Questo profilo era stato affrontato in materia di bilancio, dove più ampio e sentito è il divario tra le informazioni del Governo e quelle del Parlamento, durante l'esame in prima lettura del provvedimento in titolo. In passato, rispetto a questa asimmetria informativa tra potere esecutivo e legislativo, il Parlamento si è difeso con strumenti inappropriati e questo processo ha determinato un deterioramento delle prerogative parlamentari. Per questo motivo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato era stata prevista una struttura unitaria di natura tecnica costituita dai Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento, improntata al modello del *Congressional budget office*. Parallelamente, era stata prevista una commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici che avesse competenza sull'analisi delle metodologie di costruzione dei dati e delle informazioni e non certo sulle scelte di politica economica riservate alla competenza delle singole Commissioni bilancio. La Camera dei deputati consegna un testo che risulta privo sia della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, sia della struttura unificata dei due Servizi del bilancio. Inoltre, l'articolo 4, concernente il controllo parlamentare, contiene norme del tutto inconsistenti, posto che l'attività di rafforzamento del controllo ruota intorno allo stato di attuazione della legge di contabilità di Stato ed in particolar modo, intorno alle informazioni rese disponibili dal Governo. Ciò rappresenta l'esatto opposto di quanto approvato dal Senato. Senza una struttura unificata di controllo ritiene che sia difficile politicamente immaginare una riorganizzazione dei rapporti tra Parlamento e Go-

verno che sia istituzionalmente equilibrata. Qualsiasi progetto di riforma istituzionale può essere convergente tra le diverse forze politiche soltanto a condizione che venga rafforzato il ruolo di controllo del Parlamento e, più specificamente, dell'opposizione. Ritieni peraltro che le ragioni per le quali questa parte della riforma è stata espunta dalla Camera dei deputati dimostri una mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico che non rispondono agli interessi del Paese ma finalità autoreferenziali. Ritieni che il Governo non sia responsabile di scelte operate dal Parlamento ed esprime rammarico per il fatto che il Senato non sia in grado di difendere le proprie scelte assunte durante l'esame in prima lettura. Illustra poi la proposta 6.2 volta a conferire maggiore certezza di tempi alla pubblicazione dei decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Illustra poi la proposta 8.2, concernente il rapporto tra la legge di stabilità e il Patto di stabilità interno. Nel testo approvato dal Senato, da un lato è stata istituzionalizzata la prassi di disciplinare il Patto di stabilità interno durante la manovra di bilancio, dall'altro era stato fatto un tentativo di risolvere una problematica ricorrente: la mancanza di norme che rendessero più certi gli enti locali sulle caratteristiche del Patto citato, conferendo al contempo elementi di flessibilità nell'attuazione del Patto stesso compatibili con gli obiettivi complessivi fissati annualmente. A tal fine era stato previsto che gli investimenti degli enti locali potessero essere autorizzati anche in eccedenza rispetto al vincolo del Patto espresso in termini di singolo ente, a condizione che ciò fosse compensato da un corrispondente minor ricorso al debito da parte di un ente territoriale appartenente alla stessa regione. Il testo approvato dalla Camera introduce una modifica che non rappresenta altro che la prassi consolidata senza conferire alcuna flessibilità all'attuazione del Patto di stabilità interno. In merito alla proposta 10.6, fa presente che il funzionamento della democrazia passa attraverso la definizione di obiettivi, la predisposizione di misure necessarie al raggiungimento degli stessi ed alla verifica dei risultati ottenuti. Il fatto che gli obiettivi programmatici siano espressi soltanto in termini di saldi di finanza pubblica e non anche in termini di livelli di spese e di entrate, fa venire meno il momento di verifica dei risultati ottenuti, scardinando uno dei pilastri della democrazia. Né vale l'argomentazione del Governo che ha giustificato la soppressione del riferimento alle entrate ed alle spese programmatiche in relazione al fatto che *shock* esogeni dal lato della crescita potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, posto che si tratta pur sempre di vincoli politici che devono poter essere verificati dai cittadini. La proposta 10.6 muove in questa direzione.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) illustra le proposte a sua firma, rilevando come il testo approvato dal Senato fosse un eccellente compromesso per una riforma di carattere strutturale ed innovativa rispetto alle riflessioni trentennali in materia di finanza pubblica. Le scelte operate in quella sede assicuravano trasparenza, responsabilizzazione dei risultati ed una netta separazione tra responsabilità politiche e conoscibilità dei

dati. Cita, ad esempio, il dibattito svolto sull'autorità indipendente in materia di finanza pubblica, ora oggetto della proposta 12.0.1, ad esito del quale il compromesso è stato quello di costituire una struttura unica di supporto tecnico all'interno del Parlamento. Ritiene sconcertante che nel testo approvato dalla Camera dei deputati sia scomparsa la struttura unica di supporto tecnico all'interno del Parlamento e non sia stata prevista un'autorità indipendente esterna al Parlamento. Ciò fa venir meno l'aspetto innovativo della riforma, idoneo a produrre effetti positivi nel medio-lungo termine. Un altro aspetto qualificante il testo uscito dal Senato era la separazione chiara ed evidente del quadro tendenziale a legislazione vigente e di quello programmatico, contenente le scelte di politica economica. Fino ad oggi il confronto tra andamenti tendenziali e programmatici è stato limitato soltanto ai saldi di finanza pubblica. L'assenza di informazioni ulteriori sul livello programmatico delle entrate e delle spese ha escluso la piena comprensibilità delle scelte di politica economica, riducendo la funzione della manovra ad una mera correzione dei saldi. A parità di condizioni, un certo livello del saldo programmatico può essere il risultato di una infinita combinazione di scelte di entrate e di spese, e quindi di infinite combinazioni di politiche economiche. Su tale aspetto rileva altresì che il dato discriminante tra le politiche del centro-destra rispetto alle altre forze politiche riguarda il profilo di riduzione della pressione fiscale. È ovvio che questo elemento rappresenta un dato programmatico di natura politica e non un dato conoscitivo di rilevanza contabile. Rileva, poi, che è stato anche rimosso il vincolo, di tutta evidente ragionevolezza, di coprire le spese permanenti con entrate di analoga natura, altro aspetto qualificante del testo approvato dal Senato. Conclude rilevando come le modifiche apportate dalla Camera abbiano, di fatto, soppresso il soggetto istituzionale deputato a certificare la bontà dei dati di finanza pubblica, la conoscibilità dei dati stessi da parte del Parlamento e la trasparenza delle scelte di politica economica operate dal Governo. Le proposte presentate mirano a porre rimedio a questi profili critici.

Interviene, incidentalmente, il senatore MORANDO (*PD*) sulla proposta 9.1 per sottolineare l'opportunità di specificare che essa entri in vigore nel 2010. Replica il vice ministro VEGAS, rilevando che tale specificazione è superflua in quanto il comma 6 dell'articolo 52 precisa che la legge in esame entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Tutti i restanti emendamenti fino alla proposta 10.7 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1397-B

Art. 2.

2.1

MASCITELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

Art. 4.

4.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici). - 1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quanti-

ficazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6.

6.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di apposite intese».

6.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta ufficiale».

6.0.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6.0.2

BALDASSARRI, SAIA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

Art. 8.

8.1

MASCITELLI

Sopprimere il comma 4.

8.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale».

Art. 9.**9.1**

MASCITELLI

Al comma 1, dopo le parole: «alle Camere» aggiungere le seguenti: «, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.».

Art. 10.**10.1**

MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;».

10.2

MASCITELLI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «per il debito delle amministrazioni pubbliche» aggiungere le seguenti: «nonché per la pressione fiscale».

10.3

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, a fini conoscitivi,».

10.4

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, a fini conoscitivi,».

10.5

MASCITELLI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «i suddetti obiettivi devono tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;».

10.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;».

10.7

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese.».

10.8

MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».

Art. 11.**11.1**

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio» aggiungere le seguenti: «salvo che esse si caratteriz-

zino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c),».

11.2

MASCITELLI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del *deficit*;».

11.3

MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n-bis*) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2».

11.4

MASCITELLI

Al comma 5, dopo la parola: «programma» aggiungere le seguenti: «articolato per funzioni».

11.0.1

MASCITELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 18.

2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente, non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria».

Art. 12.**12.0.1**

BALDASSARRI, SAIA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito "Autorità".

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici e per verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Autorità concernenti i regolamenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme della presente legge, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro

il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Autorità trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

Art. 13.

13.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

*Al comma 1, alle parole: «Al fine di assicurare un efficace controllo»
premettere le seguenti: «A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e*

del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo».

13.2

MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali».

13.3

MASCITELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

13.0.1

MASCITELLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 17.**17.1**

MASCITELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.».

17.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «derivanti da entrate in conto capitale» aggiungere le seguenti: «o non ricorrenti».

17.3

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «o non ricorrenti».

17.4

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «e del relatore».

17.5

MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, gli emendamenti di iniziativa del relatore al disegno di legge di stabilità che comportino nuovi o maggiori oneri de-

vono essere corredati di una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 3 e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

17.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini della definizione della» con le seguenti: «Nel documentare la».

17.7

MASCITELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate».

17.8

MASCITELLI

Al comma 12, al terzo periodo, dopo le parole: «e riferisce alle Camere» aggiungere le seguenti: «entro quindici giorni» indi, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.».

Art. 18.**18.1**

MASCITELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Annualmente, la legge di stabilità, nella definizione degli importi dei fondi speciali di cui al comma 1, deve prevedere che una quota degli stessi venga riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parla-

mentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

Art. 21.

21.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, sopprimere il quinto e sesto periodo

Conseguentemente, all'articolo 25, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

21.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Nell'ambito delle dotazioni previste per ciascun programma sono distinte le spese correnti, con separata distinzione degli oneri per il personale, e le spese per investimenti.

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui al successivo art. 43. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 43, è possibile continuare a rimodulare col disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'art. 23, comma 3.».

Art. 42.**42.1**

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trenta-sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della amministrazione pubblica e della innovazione, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della RGS, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera *d*) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;

anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 40, comma 2), lettera *m*), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera *d*), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

documentare analiticamente, nel disegno di legge di bilancio, la dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma steso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5% della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa».

G/1397B/1/5ª

LATRONICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. n. 1397-B);

tenuto conto della delega per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e per l'adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse di cui all'articolo 43, onde prevedere, in particolare, il progressivo riafflusso al bilancio dello Stato di fondi, iscritti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, le cui risorse siano state originariamente iscritte alla spesa dello stesso bilancio statale;

considerata la correlata disposizione contemplata dall'articolo 51, comma 2, che prevede a tali fini l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato riferibili ad amministrazioni centrali e periferiche (a meno che tali gestioni fuori bilancio siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile);

avuto altresì riguardo alla previsione contemplata dal medesimo articolo 51, comma 2, in base alla quale è consentito il differimento dell'abrogazione delle disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali per le Forze armate, al fine di garantire l'operatività dello strumento militare, fino all'adeguamento delle nuove procedure di spesa di cui all'art. 42, comma 1, lettera f);

atteso che il citato articolo 51, comma 2, secondo periodo, interpretato in chiave logica e sistematica, non può che rivolgersi a tutte le Amministrazioni militari, inclusa la Guardia di finanza, in quanto parte integrante delle Forze armate (ex legge n.189 del 1959) e Forza di polizia ad ordinamento militare (ex d.lgs. n.68 del 2001) rientrante nel Comparto «Difesa-Sicurezza»;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare ingiustificate sperequazioni tra similari Amministrazioni nonché pregiudizievoli disallineamenti organizzativi e procedurali,

impegna il Governo:

ad assicurare che il richiamato articolo 51, comma 2, secondo periodo, riguardi direttamente anche il Corpo della Guardia di finanza in relazione al quale opera il medesimo regime transitorio previsto per le Forze armate, per assicurare il funzionamento e l'operatività dei relativi Reparti.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° dicembre 2009

123^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'UBS, il dottor David Soanes, managing director risk initiatives FICC management, il dottor Robert Heatcoat, managing director deputy head of global capital markets, l'avvocato Claudio Visco, dello Studio legale Macchi di Cellere Gangemi, il dottor David Capps, managing and solicitor, legal & compliance head of litigation & legal risk Emea, nonché l'avvocato Salvatore Orlando, dello studio legale Macchi di Cellere Cangemi.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti di UBS

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato VISCO puntualizza in via preliminare che il documento scritto consegnato alla Commissione concentra l'esposizione sui profili ritenuti di maggior interesse, senza adottare, diversamente dalle altre audizioni svolte, un'impostazione di descrizione della regolamentazione.

In seguito ricorda che UBS è attualmente coinvolta in un'indagine penale presso il tribunale di Milano ed è altresì pendente un procedimento civile nella stessa sede giudiziaria: anticipa pertanto la richiesta ai commissari di evitare di formulare domande specifiche sulle vicende oggetto dell'inchiesta. Preannuncia infine la disponibilità a fornire risposte anche per iscritto a quesiti di carattere maggiormente tecnico.

Il presidente BALDASSARRI, nel ribadire le finalità conoscitive della procedura in corso, che non contempla l'espressione di alcun giudizio di responsabilità, ricorda che la scelta degli intermediari finanziari da audire è stata compiuta tenendo conto dei soggetti, sia italiani che stranieri, maggiormente attivi nel comparto dei derivati con gli enti locali.

Indi preannuncia la richiesta di indicare il numero e la tipologia delle operazioni concluse e degli enti locali italiani con cui sono stati negoziati strumenti derivati.

Il dottor SOANES illustra un documento scritto e osserva che l'UBS ha da molti anni concluso una serie di operazioni in derivati con enti locali italiani per finalità di copertura o di gestione del debito: esse variano da *swap plain vanilla* sul tasso fisso o variabile e *collars* sui tassi di interesse a operazioni più strutturate, come i fondi di ammortamento e i *sinking funds*. Informa che le operazioni in corso sono attualmente 11, ripartite tra sei regioni e cinque grandi comuni.

Nell'esprimere un giudizio positivo sullo schema di regolamento sui derivati, che mira a introdurre un quadro normativo di maggior chiarezza sui tipi di strumenti negoziabili e di maggiore informazione sulle caratteristiche del rischio, raccomanda di non trascurare i benefici economici che i derivati possono generare se utilizzati correttamente nella gestione dei profili di indebitamento degli enti pubblici e nel coprire le esposizioni a tassi di interesse e a valute estere.

Svolge poi alcune considerazioni generali sulla determinazione del valore dei derivati e sull'impatto delle variazioni dei tassi di mercato su tale indicatore.

Il dottor HEATCOAT concentra il proprio intervento sulle modalità di determinazione del valore degli *swap* di interesse al giorno uno, nel quale non è compreso lo *spread* offerto dalla banca che tiene conto dei costi di assunzione del rischio e del margine di intermediazione. Precisa che tale valore è per definizione zero, poiché un *pricing* neutrale da un punto di vista del rischio richiede che il valore attuale dei futuri pagamenti

a tasso fisso sia uguale al valore attuale degli importi a tasso variabile previsti per il futuro e scontati al relativo tasso di mercato corrente. Pertanto il *mark to market* dello *swap* varierà durante la vita dell'operazione in conseguenza dei cambiamenti nei componenti sottostanti, compresi i tassi di interesse, la volatilità o il costo di reperimento della provvista.

Aggiunge che l'evoluzione di tale valore non implica, se di segno negativo, un'effettiva perdita o indebitamento e afferma, in generale, che gli enti locali dovrebbero dare la loro preferenza agli strumenti in grado di proteggerli da variazioni inattese dei futuri tassi, come ad esempio i *collars*.

Nel ritenere condivisibile l'approccio contenuto nello schema di regolamento sui derivati, sottolinea che una semplice analisi di probabilità dovrebbe essere sostituita da un'analisi di scenario, che illustri l'impatto che una serie di potenziali cambiamenti nei tassi applicabili potrebbe avere nei futuri flussi di cassa, in modo da migliorare la valutazione del rischio finanziario assunto.

Rileva infine che l'obiettivo delle nuove misure dovrebbe essere quello di assicurare un'adeguata concorrenza sul prezzo e sull'offerta di prodotti, osservando che il continuo coinvolgimento delle banche internazionali potrà apportare vantaggi in termini di esperienza e di ventaglio delle operazioni disponibili.

Il dottor SOANES, riprendendo il proprio intervento, esprime il convincimento che l'Italia presenti il quadro normativo più evoluto nella regolamentazione di settore, ma anche quello più complesso. Ritiene pertanto preferibile sviluppare *standard* coerenti a livello internazionale, attraverso, ad esempio, l'adozione di protocolli ISDA e di principi contabili internazionali, anche al fine di non ostacolare l'eventuale accesso degli enti locali italiani ai mercati internazionali dei capitali.

Nel giudicare positivamente l'impianto della direttiva sul mercato degli strumenti finanziari, che appresta un'adeguata tutela dell'investitore, ricorda, in tema di classificazione dei clienti, che gli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico sono qualificati automaticamente come clienti professionali. A tal proposito, ricorda che le regioni italiane sono considerate investitori professionali e che il tema della classificazione degli altri enti locali è ancora in fase di valutazione. Ritiene pertanto non opportuno trattare tutti gli enti locali subregionali come investitori *retail*, poiché è indubbio che gli enti di maggiori dimensioni possono essere classificati come controparti professionali, attese le loro competenze tecniche e professionali.

Infatti osserva che, in caso contrario, la classificazione di tutti gli enti locali come clienti semplici limiterebbe ingiustificatamente la capacità dei comuni più grandi di gestire il proprio indebitamento nel modo più conveniente e anche la capacità delle banche internazionali di competere con quelle italiane.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dopo aver fatto riferimento a un presunto coinvolgimento dell'UBS nella bolla speculativa di Dubai e alla vicenda giudiziaria che coinvolge il gruppo presso il tribunale di Milano, chiede di specificare quanti sono gli enti locali con cui sono stati negoziati i derivati, qual è il volume nozionale complessivo delle operazioni concluse e se, oltre a quello con il comune di Milano, vi sono altri contenziosi in sede civile e penale con altri enti locali. Al fine di regolamentare il settore in modo più stringente, chiede infine una valutazione dell'opportunità di introdurre i cosiddetti *legal standard*, come da più parti auspicato.

Il presidente BALDASSARRI reputa necessari ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui si determina il valore di mercato dello *swap* di interesse, chiedendo anche se la concorrenza nell'offerta di tali prodotti si esprima o meno nella fissazione dei costi di copertura del rischio e del margine di intermediazione.

A proposito dei criteri di classificazione degli enti territoriali, in base ai principi contenuti nella direttiva MiFID, chiede se si ritiene condivisibile il criterio della dimensione territoriale, economica e demografica dell'ente stipulante, in modo da consentire ai comuni di maggiori dimensioni di poter essere considerati come clienti professionali, e, viceversa, alle regioni di minori dimensioni di avvalersi di un regime di maggior protezione, come quello dei clienti non professionali.

L'avvocato VISCO, nel rispondere al senatore Lannutti, svolge alcune puntualizzazioni sull'attuale stato del procedimento penale avviato nei confronti dell'UBS dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano.

Il dottor SOANES, dopo aver rimarcato che un'operazione in derivati è stata recentemente conclusa con il rimborso delle rispettive obbligazioni, ribadisce che sono attualmente in corso 11 operazioni (con sei regioni e cinque comuni) per un nozionale complessivo di 4,5 miliardi di euro. Specifica che ammonta a un miliardo di dollari lo *swap* di valuta da convertire in euro.

Aggiunge successivamente che i fenomeni speculativi, così come anche le operazioni sulle valute, sono influenzati dall'attuale curva dei tassi di interesse e di conseguenza dal basso costo del denaro.

Il dottor HEATCOAT riepiloga le modalità di determinazione del valore dei derivati, che tiene conto del mercato dei tassi di interesse e dei differenziali di *spread* offerti dagli intermediari che operano come *market maker*.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che occorre valutare il rapporto tra il rischio finanziario che l'ente locale si assume negoziando un derivato e il costo del medesimo: in tal senso non ritiene dimostrata l'af-

fermazione che il valore dei derivati sia sempre per definizione uguale a zero, poiché occorre tenere conto dei costi di copertura del rischio e del margine di profitto per la banca.

Il dottor HEATCOAT ribadisce che il prezzo dei derivati viene fissato dalla banca tenendo conto del mercato dei tassi e dei cambi e della condizione di *no arbitrage*. In tale contesto occorre pertanto analizzare le tecniche di copertura del rischio da parte dell'intermediario.

Il presidente BALDASSARRI interloquisce brevemente per osservare che, pur tenendo conto dei rischi insiti nell'andamento dei tassi di cambio e di interesse, gli appare comunque difficile argomentare che non vi siano margini di guadagno per la banca.

Dopo un ulteriore intervento del dottor SOANES, il Presidente chiede di dare indicazioni sul futuro andamento dei tassi di interesse in ambito internazionale e sulle cause della loro probabile risalita.

Il dottor SOANES ritiene che i tassi di interesse a breve siano destinati a rimanere ancora bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'area dell'euro, mentre sottolinea la complessità della valutazione relativa all'andamento dei tassi a lungo termine, che devono tener conto del volume dell'offerta dei titoli di Stato che potranno essere emessi da molti Paesi alle prese con deficit crescenti a causa della crisi finanziaria.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

124ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Marcello Messori, presidente di Assogestioni, accompagnato dal dottor Massimo Menchini e dalla dottoressa Alessia Di Capua della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397-B) **AZZOLLINI ed altri.** – *Legge di contabilità e finanza pubblica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente **BALDASSARRI (PdL)** riferisce alla Commissione sul disegno di legge osservando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in prima lettura ne hanno soltanto in parte confermato l'impianto, introducendo peraltro delle disposizioni che meritano un particolare commento. In via di principio e tenuto conto del dibattito sviluppatosi in questi mesi anche nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge finanziaria, la legge di contabilità e finanza pubblica avrebbe dovuto prevedere l'istituzione di una specifica autorità dei conti pubblici in grado di fornire al Governo, al Parlamento e all'opinione pubblica dati e stime sull'andamento dei conti pubblici nel loro complesso, a garanzia della neutralità e oggettività di tali dati. In tale prospettiva il Senato aveva peraltro privilegiato il rafforzamento e il potenziamento delle capacità di analisi affidate al Parlamento: tale scelta sembra purtroppo superata dopo l'esame alla Camera dei deputati. Appare invece quanto mai urgente l'istituzione di un organismo che sottragga alla polemica politica e all'interesse di parte la definizione di analisi e di stime sui conti pubblici, anche attraverso una verifica e una certificazione dei bilanci redatti dalla Pubblica amministrazione, a partire ovviamente dal bilancio dello Stato fino a quello degli enti locali.

Dopo aver svolto tale premessa, procede a illustrare alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispetto alle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione. All'articolo 2 le modifiche mirano a coordinare i principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici con quanto indicato a proposito del federalismo fiscale.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 6 la Camera dei deputati ha ampiamente innovato il capo relativo a strumenti e modalità del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, sopprimendo l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici ed escludendo anche il riferimento al supporto tecnico-funzionale al controllo parlamentare fornito da un'apposita struttura unitaria: la scelta invece è quella di privilegiare il canale informativo tra Governo e Parlamento impegnando direttamente le Commissioni parlamentari competenti. Va chiarito peraltro che si perde l'innovazione introdotta dal Senato laddove si prevedeva che la Commissione bicamerale avrebbe potuto esprimere indirizzi su aspetti metodologici e informativi; per quanto riguarda invece il rafforzamento dell'analisi tecnica a disposizione del Parlamento la Camera sembrerebbe confermare i vigenti schemi di lavoro rinviando alle intese tra i Presidenti delle Assemblee. Per quanto riguarda il ciclo e gli strumenti della programmazione e di bilancio la Camera ha ribadito che la decisione di finanza pubblica, presentata alle Camere sotto forma di schema diventa documento programmatico dopo il voto parlamentare.

La decisione di finanza pubblica viene presentata entro il 15 settembre e i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica entro il 15 novembre; viene quindi reintrodotta il disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda i contenuti della Decisione di finanza pubblica è stata soppressa la disposizione che prevedeva, sebbene solo a fini conoscitivi, la disaggregazione degli obiettivi programmatici con riferimento alle entrate e alle spese, non tenendo conto in sostanza della portata metodologica innovativa del testo votato dal Senato. Appare inoltre di particolare rilievo la specificazione, introdotta dalla Camera dei deputati, che nella Decisione sia esposto l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva solo a fini conoscitivi.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi, ricordo che il Senato aveva escluso la possibilità di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente utilizzando proventi derivanti da entrate non ricorrenti. Come si ricorderà la specificazione era finalizzata sostanzialmente ad escludere la copertura di oneri di parte corrente con misure che possiamo definire *una tantum* e comunque esaurirsi in un unico anno finanziario. Con il testo approvato dalla Camera dei deputati tale possibilità è invece ammessa.

In conclusione, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente favorevole sull'impianto del disegno di legge e sulla portata strutturale di molte disposizioni confermate o introdotte dalla Camera dei deputati, ritengo opportuno proporre alla Commissione un parere che possa essere utilizzato quale occasione di dibattito per un ulteriore confronto al fine di migliorare tale testo prima della definitiva approvazione.

Nell'anticipare gli elementi di fondo del parere da esprimere alla Commissione di merito, i quali risultano comunque recepiti all'interno degli emendamenti da lui presentati in sede referente, ribadisce l'opportunità di ripristinare il testo approvato dal Senato in prima lettura, prevedendo l'istituzione dell'autorità di controllo dei conti pubblici e rafforzando gli strumenti di controllo a disposizione del Parlamento, con la creazione di una struttura unitaria di analisi del bilancio pubblico tra le due Camere. Occorre inoltre ripristinare anche la previsione dell'indicazione dell'obiettivo di pressione fiscale complessiva non per fini meramente conoscitivi e la preclusione della destinazione delle entrate *una tantum* alla copertura di oneri di parte corrente.

Nel dar conto dell'*iter* in sede referente in Commissione bilancio, che dovrebbe concludersi entro la giornata odierna, avrebbe comunque ritenuto preferibile un maggiore spazio di discussione a disposizione della Commissione, attesa la rilevanza dei temi richiamati e della riforma che il Parlamento si appresta ad approvare dopo un dibattito di durata trentennale. In tal senso, pur comprendendo l'esigenza di una celere espressione del parere, considerato l'andamento dei lavori in Commissione bilancio, sottolinea comunque l'opportunità che il Senato apporti nuovamente modifiche al testo al suo esame, tenendo conto delle esigenze indicate in precedenza.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

I senatori BARBOLINI (*PD*) e MUSI (*PD*) chiedono di valutare l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge, per approfondirne maggiormente gli aspetti problematici evidenziati in sede di relazione.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*), relatore, dà conto del presumibile avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che potrebbe rendere possibile un rinvio dell'esame alla giornata di domani per la votazione del parere, pur dopo la conclusione dell'*iter* in sede referente. Ritiene comunque opportuno che la Commissione proceda alla discussione generale nell'odierna seduta.

Il senatore FERRARA (*PdL*) ricorda il pieno sostegno dato al testo licenziato dal Senato in prima lettura e manifesta perplessità in ordine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno attenuato la portata innovativa del provvedimento e limitato gli strumenti di controllo a disposizione del Parlamento.

Preannuncia pertanto il proprio favore al parere sul disegno di legge, nel quale dovrebbe essere sottolineata l'importanza di riproporre le misure approvate dal Senato e modificate o espunte dall'altro ramo del Parlamento, considerato peraltro che su di esse si era registrato un consenso unanime in prima lettura.

Anche il senatore COSTA (*PdL*) si associa all'indicazione di istituire una autorità di controllo dei conti pubblici, quale organo terzo e indipendente in grado di fornire al Parlamento dati oggettivi, al di là del flusso di informazioni provenienti dagli uffici del Governo. Ciò è tanto più importante, egli prosegue, in considerazione del crescente peso assunto dalla finanza regionale.

Conclude auspicando una sollecita attuazione del federalismo fiscale quale strumento per accrescere il rigore nella gestione della finanza pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), pur comprendendo le esigenze di accelerazione dei lavori, impresse dall'*iter* in Commissione di merito, avrebbe ritenuto tuttavia preferibile un maggiore spazio di discussione, considerata la delicatezza e rilevanza del tema, così come concorda con il rilievo espresso dal Presidente relatore riguardo all'opportunità di ripristinare le disposizioni approvate in prima lettura e oggetto di modifica presso l'altro ramo del Parlamento, anche se ciò comporterebbe un'ulteriore lettura parlamentare.

Nel merito reputa condivisibili le osservazioni formulate dal Presidente relatore con riguardo al rafforzamento degli strumenti di controllo parlamentare dei conti pubblici e alla messa a disposizione di una base informativa di carattere oggettivo; del resto la creazione di un'unica struttura di analisi comune a entrambe le Camere appare ancora più importante alla luce di un'eventuale trasformazione del Senato in Camera delle regioni.

Indi concorda anche con i rilievi in merito all'indicazione della pressione fiscale, che coinvolge anche l'autonomia degli enti locali e osserva che le considerazioni svolte in sede di relazione ricalcano il contenuto del parere già espresso dalla Commissione in prima lettura, approvato all'unanimità e già oggetto di attenzione da parte della Commissione di merito.

A causa tuttavia della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del disegno di legge in sede consultiva, preannuncia l'orientamento di astensione della propria parte politica, che si riserva di illustrare una posizione più articolata durante la discussione in Assemblea, una volta acquisiti maggiori elementi di valutazione.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia l'orientamento di astensione della propria parte politica, giudicando non convincenti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno attenuato in misura considerevole la portata innovativa del testo licenziato dal Senato.

Dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, il presidente BALDASSARRI (*PdL*), relatore, prospetta, in sede di replica, la seguente alternativa per il prosieguo dei lavori della Commissione: o l'espressione del parere avrà luogo in un'apposita seduta da convocare domani mattina, dopo la conclusione dell'esame in Commissione di merito, oppure si dà mandato al relatore di predisporre il parere sulla base delle osservazioni espresse durante il dibattito.

Stante l'orientamento favorevole dei Gruppi alla conclusione dell'esame nella seduta in corso, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, la Commissione gli conferisce, in qualità di relatore, il mandato a redigere un parere tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FERRARA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti di ASSOGESTIONI

Il presidente FERRARA introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il professore MESSORI concentra la propria esposizione sull'importanza del riassetto del sistema di vigilanza europea di fronte alla crisi finanziaria internazionale, osservando che passerà poi a delineare un possibile modello di vigilanza europea al quale porre a raffronto le proposte normative presentate al Parlamento europeo.

Sottolinea che le cause della crisi sono da ricercare sia nei fallimenti del mercato che in quelli della regolamentazione e che esse richiederebbero una riforma di medio-lungo periodo per introdurre regole più stringenti, fondate su assetti differenziati di vigilanza, in grado di facilitare il processo di uscita dalla crisi.

Reputa opportuno affiancare una vigilanza macroprudenziale a quella microprudenziale, che si è dimostrata insufficiente rispetto agli esiti della crisi. Affinché tale sistema sia efficace, è necessario garantire, per la vigilanza microprudenziale, un ottimale coordinamento tra le varie autorità di settore in ambito europeo, nonché una migliore cooperazione tra le autorità europee di settore e quelle dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda la vigilanza macroprudenziale, è necessario separare la funzione di vigilanza da quella di politica monetaria per prevenire eventuali conflitti di interesse. In tal senso il modello di vigilanza, sia a livello europeo che nazionale, dovrebbe poggiare su due pilastri: da un lato la stabilità del sistema e dall'altro la tutela della trasparenza per il corretto funzionamento del mercato.

Il riparto delle competenze con le varie autorità nazionali dovrebbe tener conto delle operazioni transfrontaliere e della rilevanza comunitaria dell'operazione stessa, prevedendo un maggiore scambio di informazioni. Infatti, mentre le autorità dei singoli Stati membri rispondono di un'informazione di prossimità al soggetto vigilato, quelle europee dispongono di un quadro sicuramente più generale.

Osserva quindi che il modello descritto appare peraltro coerente con i vincoli istituzionali che regolano le funzioni della Comunità europea.

Passa successivamente ad analizzare il modello proposto dalla Commissione europea nel quale si prevede di istituire un apposito Comitato europeo per il rischio sistemico nonché un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Esso sarebbe composto da tre autorità europee di settore, che succedrebbero ai tre comitati già esistenti, e dalla rete delle autorità nazionali. Nell'esprimere un giudizio su tale modello, ritiene giusta la separazione tra l'attività di vigilanza e quella di politica monetaria, poiché dalla Banca centrale europea proverrebbe principalmente il presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico. Esso però presenta anche alcuni punti deboli, come la composizione pletorica e la mancanza di poteri effettivi: in tal senso riterrebbe più opportuno un organo più snello e con competenze maggiori.

Anche le tre autorità europee di settore presentano talune criticità, come la limitata indipendenza, vista la necessità dell'intervento della Commissione europea per rendere efficaci le misure da esse emanate, e la mancanza di competenze sulle operazioni transnazionali. Risulta peraltro eterogeneo anche l'assetto delle loro competenze e dei soggetti vigilati,

come accade per l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni che ricomprenderebbe nel proprio ambito di vigilanza veri e propri intermediari finanziari e soggetti operanti anche all'interno del settore previdenziale.

Conclude osservando che il modello proposto può essere suscettibile di ulteriori miglioramenti a livello di vigilanza microprudenziale, accentuando il grado di indipendenza delle autorità europee di settore.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede quali siano i modelli di vigilanza più efficaci per prevenire i rischi sistemici e i fenomeni speculativi, nella consapevolezza che il carattere internazionale di tali processi richiederebbe lo sforzo comune di tutti i Paesi. In tale contesto emergono le criticità del sistema finanziario, come l'insofferenza alle regole da parte dei banchieri, l'utilizzo della consistente liquidità presente nel sistema economico per effettuare speculazioni e la corresponsione di remunerazioni elevate da parte degli istituti che hanno fruito di aiuti a carico degli Stati.

Conclude osservando che un sistema di vigilanza, per essere veramente efficace, dovrebbe contrastare la sudditanza dell'autorità pubblica rispetto alle grandi banche.

Il senatore CONTI (*PdL*) chiede di esplicitare se e quali siano gli ostacoli all'introduzione di regole più stringenti nei mercati finanziari.

Il senatore COSTA (*PdL*) ritiene condivisibile introdurre regole comuni e omogenee a livello europeo e affiancare la vigilanza macroprudenziale a quella microprudenziale, considerato l'alto grado di innovazione dell'industria finanziaria. Chiede tuttavia se il modello di vigilanza europea è in grado di soddisfare tale esigenza.

Il senatore MUSI (*PD*) manifesta perplessità in ordine alla trasformazione degli attuali comitati in altrettante autorità europee, dal momento che essi non si sono dimostrati in grado di prevenire e contenere gli effetti della crisi economica internazionale.

Domanda quindi di specificare quali sono le modalità più idonee per prevenire il conflitto di interesse, evitando commistioni tra autorità di vigilanza e soggetti vigilati, in modo da rendere credibili i nuovi assetti di vigilanza.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) chiede ulteriori chiarimenti sul tema dell'indipendenza delle autorità europee di settore e sulle modalità più adeguate per favorire la cooperazione tra queste e la rete delle autorità nazionali.

Il presidente BALDASSARRI ritiene fondamentale poter comprendere come sono stati definiti gli ambiti di competenza delle autorità euro-

pee, come nel caso di quella per il settore delle assicurazioni e delle pensioni, quali sono le funzioni effettivamente esercitate e a quali soggetti spetta il potere di controllo su eventuali conflitti di interesse, posto che le banche centrali hanno il diritto di nominare i componenti di vertice delle autorità, ponendo pertanto un problema di loro indipendenza.

Il professore MESSORI, nell'anticipare che intende trasmettere un testo scritto alla Commissione, ricomprendendo le risposte ai numerosi quesiti, condivide i timori espressi sulle difficoltà e gli ostacoli all'introduzione di regole stringenti nel settore finanziario, rilevando peraltro gli scarsi progressi finora registrati dopo la riunione del G20 di Londra.

Dopo aver elencato le difficoltà che stanno rallentando tale processo, osserva che un nuovo quadro di regole più stringenti non implica una maggiore intrusione rispetto ai mercati, dovendosi ricercare un equilibrio tra il corretto funzionamento dei mercati con l'esigenza di non compromettere la capacità di innovazione propria dell'industria finanziaria. In tale quadro, si potrebbe prefigurare per i singoli Stati nazionali il ruolo di garante di ultima istanza, non sottovalutando altresì il rischio di *moral hazard* insito in tale prospettiva.

Sottolinea che lo strumento migliore per prevenire i conflitti di interesse, garantendo la separazione tra le competenze e le funzioni, ed evitare la cattura dei regolatori da parte dei regolati, sia rappresentato da un quadro di norme adeguato, capace di accrescere il grado di indipendenza delle autorità di vigilanza. Residuano a suo avviso ulteriori spazi per l'autoregolamentazione del mercato, pur se ridimensionati dalla crisi, a condizione che essa sia esercitata in modo rigoroso. In tal senso ritiene che le agenzie di *rating* debbano essere considerate veri e propri attori di mercato e quindi sia errato assegnare a esse una facoltà di autoregolamentazione.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° dicembre 2009

150^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA NOMINA DEI VERTICI DELL'ENTE ITALIANO MONTAGNA (EIM)

Il senatore RUSCONI (*PD*) stigmatizza i candidati designati dal Governo ai vertici dell'EIM, i quali non sono a suo avviso in possesso dei requisiti prescritti dal relativo statuto. Rammenta peraltro che, in occasione della nomina del Presidente di tale ente, era già stata criticamente rilevata l'anomalia di quella designazione. Sollecita infine un maggior rispetto della normativa vigente in ordine ai requisiti per l'assunzione di determinati incarichi.

Il PRESIDENTE fa presente che si era convenuto di audire il neo presidente dell'EIM successivamente al suo insediamento.

IN SEDE REFERENTE

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*), il quale lamenta l'eccessivo peso burocratico che grava sulle società sportive

dilettantistiche. Invita poi ad una maggiore riflessione sul tema delle responsabilità penali per i dirigenti delle società sportive in seguito ad traumi occorsi agli atleti, in relazione all'obbligo di produrre adeguata certificazione medica.

Il PRESIDENTE rileva che il tema dell'onerosità degli impegni fiscali a carico delle società dilettantistiche era già stato sottolineato in altre sedi. Quanto al secondo profilo evidenziato dal senatore Giancarlo Serafini, ritiene che il provvedimento all'esame difficilmente possa porre rimedio al contenzioso sorto in seguito a traumi sportivi.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) manifesta particolare soddisfazione per i provvedimenti in esame che dimostrano la possibilità per il Parlamento di dialogare in maniera efficace ed efficiente con il Governo, convergendo verso un obiettivo comune. Reputa altresì che la separazione dello sport dilettantistico dal provvedimento sui grandi impianti (Atti Senato nn. 1193 e abbinati) consenta una trattazione più approfondita dello sport di base quale elemento imprescindibile per una vita più salubre, anche nell'ottica di combattere l'obesità.

Si sofferma quindi sulle problematiche della pratica motoria nelle scuole, rilevando con disappunto che in molti casi i genitori richiedono un certificato medico per l'esonero da tale attività salvo poi iscrivere i figli in palestre private. Giudica inoltre routinaria la modalità di rilascio del certificato medico, che evidentemente non può essere uguale per tutti gli sport.

Auspica pertanto che la Commissione si faccia carico di approfondire tali argomenti, onde valorizzare le finalità dello sport e migliorarne l'organizzazione, la quale si basa essenzialmente sul volontariato. Ricorda infine che occorre assicurare la sicurezza delle strutture soprattutto per coloro i quali svolgono attività dilettantistica.

Il senatore RUSCONI (PD) esprime compiacimento per l'impegno più volte assunto dal sottosegretario Crimi circa il sostegno ai provvedimenti in esame, rimarcando altresì i molteplici profili connessi al rilascio del certificato medico, che dovrebbe a suo avviso essere obbligatorio proprio per chi svolge un'attività dilettantistica. In proposito, fa presente che tale momento rappresenta l'unico *screening* dei giovani per individuare eventuali patologie.

Segnala poi che a fronte degli ingenti costi delle visite mediche – le quali sono gratuite solo in alcune Regioni – molte società preferiscono svolgerle ogni due anni anziché annualmente; ritiene tuttavia che il tema investa anche le competenze di altre Commissioni.

Plaude indi alla collaborazione instaurata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il CONI circa la pratica motoria nella scuola primaria.

Con riferimento al disegno di legge n. 1813, ritiene che occorra procedere in parallelo rispetto a quanto avverrà presso l'altro ramo del Parlamento in merito al disegno di legge sui grandi impianti.

Quanto alle misure fiscali, fa presente che esse richiamano le proposte avanzate dal CONI nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico e sono volte ad ampliare i benefici già introdotti dalla legge finanziaria 2003 su iniziativa *bipartisan*.

Segnala inoltre che attualmente permangono moltissime strutture non utilizzate, di proprietà dei comuni o delle province, per cui reputa necessario assicurare lo sfruttamento degli impianti scolastici a beneficio delle società sportive senza fini di lucro. Propone conclusivamente di individuare le audizioni necessarie onde poter procedere con speditezza.

La senatrice DE FEO (*PdL*), associandosi alle considerazioni del senatore Rusconi, rammenta che molte palestre delle scuole restano chiuse; si augura dunque che il provvedimento consenta l'utilizzo anche delle strutture più piccole.

Agli intervenuti finora nel dibattito replica il sottosegretario CRIMI che richiama alcuni dati elaborati dal CENSIS sul numero di impianti comunali non sfruttati a pieno, invitando perciò ad una riflessione sulla titolarità della gestione. Fa presente altresì che l'azione dei volontari nel settore rappresenta un contributo quantificabile in oltre tre miliardi di euro all'anno.

Concorda inoltre con le osservazioni della senatrice Mariapia Garavaglia circa la stretta connessione tra sport e salute, sottolineando che la pratica sportiva consente la prevenzione di molte patologie con evidenti risparmi per il Servizio sanitario nazionale.

Conferma indi l'avvio di un progetto sperimentale con la collaborazione del CONI per incentivare l'educazione fisica nelle scuole, a partire dalla scuola primaria, ponendo quindi in luce la stretta sinergia tra le associazioni sportive e le scuole. Auspica infine che i provvedimenti all'esame possano giungere presto a conclusione, eventualmente anche attraverso il trasferimento alla sede deliberante, e invita la Commissione a ricordarsi con la Camera dei deputati onde individuare una linea comune d'azione.

replica a sua volta il relatore BARELLI (*PdL*) il quale si associa all'esigenza di un esame tempestivo. Rimarca tuttavia che presso l'altro ramo del Parlamento non è ancora iniziato l'esame del disegno di legge sui grandi impianti (A.C. 2800), approvato lo scorso 7 ottobre dal Senato. Ritiene pertanto che prima di approfondire i contenuti del disegno di legge n. 1813, occorra far luce sulle eventuali modifiche che la Camera dei deputati intende apportare al progetto di legge n. 2800, tenuto conto che vi sono numerosi profili comuni.

Interviene brevemente il sottosegretario CRIMI per rammentare che presso l'altro dall'altro ramo del Parlamento è in corso la sessione di bilancio e che ha comunque rivolto un analogo invito alla collaborazione.

Il relatore BARELLI (*PdL*) propone dunque di individuare i soggetti da audire, e poi definire le questioni salienti in ordine alle eventuali correzioni del provvedimento dedicato ai grandi stadi, onde procedere sulla stessa lunghezza d'onda, ribadendo i riferimenti comuni ad entrambe le proposte legislative.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva preliminarmente che a seguito delle audizioni potrebbe essere necessario proseguire nel dibattito. Concorda poi con l'ipotesi descritta dal senatore Barelli circa la necessaria convergenza sul provvedimento dedicato ai grandi stadi, sottolineando altresì l'esigenza di individuare una copertura adeguata al disegno di legge n. 1813, onde non creare false aspettative negli operatori del settore.

Il relatore BARELLI (*PdL*) reputa prioritario garantire l'impegno a favore dello sport dilettantistico, onde fugare ogni dubbio circa un maggiore sostegno per quello professionistico. Quanto al testo in esame, fa presente che esso prevede alcune agevolazioni fiscali di cui occorre definire con certezza la copertura. Rammenta del resto che il Governo ha assicurato pari sostegno tanto al disegno di legge sui grandi impianti quanto a quello sullo sport di base.

Con riferimento alle risorse prende la parola il sottosegretario CRIMI il quale reputa necessario chiarire qual è il testo che la Commissione intende portare avanti e se sono previste modifiche, onde rendere concreto il sostegno economico da parte dell'Esecutivo. Rivendica peraltro la fattiva presenza del Governo ai lavori della Commissione per la riforma dello sport sia professionistico che dilettantistico.

Il senatore RUSCONI (*PD*) condivide lo spirito delle considerazioni espresse dal Sottosegretario, riconoscendo comunque che eventuali correzioni apportate alla Camera dei deputati sull'A.C. 2800 si ripercuoterebbero solo sulla parte procedurale del provvedimento in esame. Le misure disposte dall'articolo 7 corrispondono invece alle esigenze manifestate dagli operatori del settore e spetta al Governo dare loro concreta attuazione visto che non sono suscettibili di subire modifiche. Auspica comunque che possa registrarsi una proficua convergenza tra i due rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuta l'assegnazione formale del disegno di legge n. 1905 concernente la riforma della *governance* dell'università e non può pertanto esserne avviato l'esame.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi

(1673) MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Ad una richiesta di chiarimento sull'ordine dei lavori avanzata dal senatore RUSCONI (PD) risponde il PRESIDENTE, il quale fa presente che a conclusione della discussione generale potrà essere costituito un Comitato ristretto per l'elaborazione del testo.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) prende spunto dalle questioni di competenza sollevate nella precedente seduta dai senatori Peterlini, De Feo e dal Presidente, reputando che ciò denoti una conoscenza poco approfondita della normativa in materia di asili nido. Richiama in proposito la legge n. 1044 del 1971 la quale era incentrata tanto sul sostegno alla donna lavoratrice quanto allo sviluppo armonico del bambino. Si riserva comunque di intervenire più compiutamente in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2008

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14ª Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 1781. Parere favorevole con osservazioni per il documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore POSSA (PdL) dichiara conclusa la discussione generale congiunta. Ricorda quindi che l'esame proseguirà in maniera distinta per i due prov-

vedimenti in titolo. Intervenendo in sede di replica, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1781, nella quale si prende atto dell'assenza di direttive da recepire nei settori di competenza, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva dunque la relazione favorevole sul disegno di legge n. 1781.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) dà poi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni sul Documento, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito le osservazioni emerse sui profili tematici e di aver inserito anche un richiamo alle lacune strutturali della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, dovute a suo giudizio all'attuale, carente formulazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005. Comunica in proposito di aver presentato una proposta emendativa al disegno di legge n. 1781 proprio per modificare le modalità redazionali della summenzionata Relazione.

Il senatore VITA (*PD*) nell'apprezzare la ricchezza di contributi critici dell'esposizione introduttiva del Presidente relatore, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, esprimendo adesione al testo del parere ma non al contesto cui esso si riferisce.

Dichiarano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori ASCIUTTI (*PdL*), PITTONI (*LNP*) e PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781**

«La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il termine per l'esercizio delle deleghe legislative è stato allineato a quello del recepimento fissato per le singole direttive del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerata l'assenza di direttive da recepire rientranti nella competenza primaria della Commissione;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOC. LXXXVII, n. 2**

«La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

premesso che occorre correggere alcune incongruenze tra l'indice e il testo;

in ordine alla prima parte:

prende atto del recente avanzamento del processo di integrazione europea a seguito del compimento delle procedura di ratifica da parte di tutti gli Stati membri del Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007, nonché dei processi di adesione all'Unione di Croazia, Turchia e dei Paesi dei Balcani Occidentali;

considera favorevolmente che, come risposta alla crisi economica e finanziaria, il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 abbia approvato un importante Piano di ripresa economica che mobilita risorse pari a circa l'1,5 per cento del PIL dell'Unione (200 miliardi di euro);

apprezza che detto Piano attribuisca la massima importanza agli «investimenti intelligenti», tra cui quelli nell'istruzione, nella formazione e nella riqualificazione, che aiutano ad aumentare la produttività, a conservare il posto di lavoro e a rientrare nel mercato occupazionale.

Quanto alla seconda parte:

valuta positivamente che per gli anni 2008-2010 due priorità del Piano nazionale di riforma (PNR) siano di interesse diretto della Commissione, ossia l'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, da un lato, e il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano, dall'altro;

condivide il contributo molto rilevante attribuito alla crescita della spesa in ricerca dalla programmazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 nonché l'importanza assegnata all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), prossima all'entrata in funzione;

segnala che l'Italia risulta lo Stato membro con il più alto numero di infrazioni pendenti, peraltro in diminuzione;

registra con favore che attualmente l'Italia conti, nel personale dell'Unione, 4 direttori generali e 4 vicedirettori generali, collocandosi perciò al terzo posto in termini di numero di funzionari di vertice, dopo Francia e Germania ma assieme al Regno Unito;

giudica positivamente il Progetto nazionale di formazione e ricerca intitolato «La dimensione europea dell'educazione», predisposto dal Dipartimento delle politiche comunitarie e dal Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del quale è stato firmato dai rispettivi Ministri un accordo di programma triennale le cui attività formative riguardano tutto il personale della scuola, compresi gli studenti;

apprezza il rilancio dello Spazio europeo della ricerca (SER), per cui entro il 2020 dovrà essere realizzata la cosiddetta «quinta libertà» consistente nella eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei ricercatori, della conoscenza e delle tecnologie;

prende atto della designazione di Budapest quale sede dell'Istituto europeo per l'innovazione e tecnologia (EIT), il cui funzionamento si baserà essenzialmente su partenariati autonomi di eccellenza tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca e imprese, selezionati dal comitato direttivo dell'EIT;

prende atto altresì dell'attività del Consiglio europeo della ricerca (CER), istituito dalla Commissione europea nel febbraio 2007 con il compito di attuare il programma specifico "IDEE" del VII Programma quadro di ricerca 2007-2013;

condivide l'importanza, in merito alla politica scientifica e tecnologica, di utilizzare le risorse della politica di coesione dell'Unione con particolare riferimento ai seguenti tre Programmi:

– Programma operativo nazionale "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006" per le sei Regioni dell'obiettivo 1 (con una dotazione complessiva di 2,267 miliardi di euro, di cui 814 milioni prelevati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 509 milioni dal Fondo sociale europeo), sui cui risultati complessivi si manifesta tuttavia qualche perplessità,

– Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" 2007-2013 per le Regioni della convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), le cui risorse ammontano a 6.205 milioni di euro, a metà tra dotazioni economiche europee e nazionali,

– Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività per le Regioni del Mezzogiorno e del Centro Nord", che ha una disponibilità di 6.629 milioni di euro per le otto Regioni del Mezzogiorno e di 576 milioni di euro per quelle del Centro Nord, risorse prelevate per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

considera favorevolmente, in relazione alla politica per l'istruzione e la formazione, il Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010 – L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione";

manifesta apprezzamento per l'adozione, da parte del Consiglio istruzione del novembre 2008 di una risoluzione nella quale invita gli Stati

membri a promuovere lo studio delle lingue straniere, anche incrementando la mobilità degli studenti e dei docenti;

condivide l'attenzione dedicata, in ambito nazionale e comunitario, ai problemi linguistici e formativi posti dall'elevata presenza di immigrati, in particolare relativi alla necessità dell'insegnamento della lingua nazionale e delle lingue di immigrazione;

ritiene positive la prosecuzione nel 2008 del Processo di Bologna e la collaborazione nel campo della formazione con i Paesi euro-mediterranei e con i Paesi del Sud-Sud-Est europeo, nel cui ambito nel giugno 2008 si è svolta in Slovenia la cerimonia inaugurale dell'Università euro-mediterranea;

apprezza che il Governo abbia dato seguito al programma di azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente e stia considerando con congrua attenzione l'attuazione della decisione 2241/2004/CE relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), nonché l'attuazione della raccomandazione del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

prende atto che le politiche di coesione nel settore dell'istruzione siano state attuate con le risorse dei Fondi strutturali europei mediante il Programma operativo nazionale (PON) «La scuola per lo sviluppo», rivolto alle scuole del Mezzogiorno e riguardante il periodo 2000-2006, la cui dotazione finanziaria ha raggiunto nel complesso l'ammontare di 830 milioni di euro;

prende atto altresì che, secondo il Quadro strategico nazionale, oltre agli interventi dei Programmi operativi regionali, sono previsti due PON a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca («Competenze per lo Sviluppo» e «Ambienti per l'Apprendimento»), con risorse ammontanti all'incirca a 2 miliardi di euro;

con riferimento al settore della cultura, osserva con favore che il Governo italiano abbia partecipato nel 2008 a diversi programmi europei e che, in particolare:

– nel Quadro comunitario di sostegno per le Regioni dell'Obiettivo 1 2000-2006, il Ministero per i beni e le attività culturali sia beneficiario di due misure nell'ambito del PON "Assistenza tecnica e azioni di sistema",

– il medesimo Dicastero svolga varie attività anche nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 e partecipi alle iniziative sulle biblioteche digitali tra cui l'istituzione della biblioteca digitale europea Europeana, alla quale il Ministero per i beni e le attività culturali prende parte con il progetto MICHAEL (*Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe*), che si propone l'obiettivo di rendere accessibile il patrimonio culturale europeo,

reputa infine positivo l'avvio, nel dicembre 2008, del progetto ATHENA (*Access To cultural HERitage Networks Accross Europe*), nonché le altre attività attuate fra l'altro dalle Biblioteche nazionali centrali di

Roma e Firenze, dall'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

Sulla base delle suesposte premesse, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, pur apprezzando la conferma dell'impegno per il conseguimento dell'obiettivo del 2,5 per cento del PIL per le spese in ricerca e sviluppo, si manifestano perplessità sull'effettiva possibilità di conseguire tale traguardo e si reputa poco convincente l'analisi delle ragioni del mancato avvicinamento all'obiettivo;

2. in merito al rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano, si rileva criticamente la mancanza di riferimenti precisi alle concrete azioni da intraprendere, per la formazione diretta dei lavoratori occupati (*lifelong learning*);

3. si segnala l'opportunità di un'analisi più critica della presenza italiana nelle istituzioni, con qualche ragguaglio sulla struttura delle direzioni generali di Bruxelles;

4. si giudicano troppo limitate le informazioni rese sulla politica spaziale, tanto più che da novembre 2008 l'Italia ha assunto la Presidenza dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che manterrà fino al 2011;

5. pur ritenendo la Relazione notevolmente migliorata rispetto a quella dello scorso anno, si lamentano ancora cospicue carenze informative, in merito ad esempio al settore della ricerca, in quanto non vengono forniti dati né sul bilancio complessivo e sul bilancio della partecipazione italiana al VI Programma quadro (2000-2006), né sull'avvio del VII Programma Quadro di ricerca 2007-2013 e sulla relativa partecipazione italiana, né sull'attività svolta in ambito Euratom, né tanto meno sul progresso nella realizzazione delle infrastrutture europee di ricerca. Si registrano poi analoghe carenze informative relative al settore dell'istruzione e formazione, nonché dei beni culturali, e una totale mancanza di informazione in ordine allo sport;

6. si ravvisa altresì la mancanza di qualunque analisi critica sui benefici a lungo termine derivanti dalle imponenti risorse in ricerca e sviluppo impiegate nelle regioni dell'obiettivo 1 nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

7. reputando peraltro queste insufficienze implicite nella struttura stessa della Relazione, si ritiene necessario modificare la legge che dispone sui contenuti di tale documento con un adeguato emendamento al disegno di legge n. 1781, che riformuli l'articolo 15, comma 2, della legge n. 11 del 2005, nel nuovo testo recato dall'articolo 7 del provvedimento, nel seguente testo:

"2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la dinamica della partecipazione dell'Italia all'Unione

europea nelle sue diverse articolazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una Relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La Relazione reca altresì l'elenco di tutti i Consigli europei e Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date e dei principali *dossier* esaminati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari. La Relazione reca altresì l'elenco dei principali atti normativi comunitari in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

b-bis) la partecipazione dell'Italia alle iniziative e alle istituzioni comunitarie costituite per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione fiscale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la giustizia e la sicurezza. La Relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito, della predetta partecipazione in termini di entità e di andamento;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia. La Relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;

d) il seguito dato e le iniziative assunte il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 1° dicembre 2009

143^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture» (n. 136)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 novembre scorso.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), propone la votazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) e il senatore STIFFONI (*LNP*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il presidente GRILLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 novembre scorso.

In assenza di interventi in discussione generale, il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), si riserva di presentare in una successiva seduta uno schema di parere favorevole con osservazioni, consistenti nella necessità di definire il corretto ambito applicativo di alcune disposizioni del provvedimento in titolo e dei connessi allegati.

Sul punto, reputa peraltro opportuno che il Governo fornisca i necessari chiarimenti.

Il presidente GRILLO, in considerazione dell'intenzione espressa dal Relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 141.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 2 dicembre 2009, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Comunica altresì che la seduta, convocata per domani, mercoledì 2 dicembre 2009, alle ore 16, è posticipata alle ore 16,15.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 1° dicembre 2009

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – *Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta*

(1239) CASSON ed altri. – *Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella seduta del 3 febbraio scorso sono stati illustrati gli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge n. 1050 (pubblicati in allegato al resoconto della predetta seduta). Fa inoltre presente che il relatore Sanciu ha presentato il nuovo emendamento 1.1000, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1035) DE CASTRO ed altri. – *Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico*

(1115) SANCIU ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione biologica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 1035 e 1115, in materia di produzione biologica (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 settembre scorso), fissato nella seduta del 17 novembre, scade nella giornata odierna, alle ore 17.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) prospetta l'opportunità di una proroga del predetto termine di presentazione degli emendamenti alle ore 19 di mercoledì 9 dicembre.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottopone quindi alla Commissione la proposta della relatrice, volta a prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti – riferiti al nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 1035 e 1115 – a mercoledì 9 dicembre, alle ore 19.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1339) ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore PICCIONI (*PdL*), dopo aver evidenziato che il recepimento delle condizioni contenute nel parere espresso dalla 1ª Commissione è suscettibile di ridurre notevolmente la portata della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, si riserva di operare un ulteriore approfondimento istruttorio in merito alla stessa.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1050

Art. 1.

1.1000

SANCIU, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Ferma ed impregiudicata la natura demaniale degli spazi acquei lagunari soggetti alla libera espansione di marea, al fine di determinare la natura giuridica degli spazi acquei recinti da argini in relazione all'articolo 28 del codice della navigazione, di definire le differenziate situazioni presenti in laguna di Venezia e di garantirne la gestione sostenibile, è riconosciuta la titolarità ai proprietari delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del medesimo codice"».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 1° dicembre 2009

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCONI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente PICCONI (*PdL*), in sostituzione della senatrice Vicari, relattrice, illustra il disegno di legge n. 1507, fatto proprio dal Gruppo dell'Italia dei Valori, che contiene una serie di modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi, nonché alcune norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio.

Il relatore ricorda che, i titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas debbono attualmente corrispondere un'aliquota di prodotto, denominata *royalty*, sulle loro produzioni. In Italia, la disciplina delle *royalties* è affidata al decreto legislativo n. 625 del 1996 che ha previsto una aliquota pari al 7 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti sulla terraferma ed una aliquota leggermente inferiore, del 4 per cento, per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

Il sistema delineato dal decreto legislativo n. 625 del 1996 prevede che i versamenti vengano effettuati direttamente dai concessionari a favore dello Stato, delle Regioni e dei Comuni interessati dall'estrazione. In particolare, per le coltivazioni che avvengono in terraferma nelle Regioni a statuto ordinario, le *royalties* vengono ripartite per un 55 per cento alla

Regione, per un 15 per cento ai Comuni interessati, mentre il restante 30 per cento è destinato allo Stato. Le coltivazioni che avvengono nel mare territoriale, invece, prevedono una destinazione del 55 per cento delle *royalties* alla Regione ed un 45 per cento allo Stato. Le coltivazioni operate nella piattaforma continentale, infine, comportano una destinazione dell'intero ammontare delle *royalties* allo Stato.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 1, stabilisce che, a decorrere dal 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare della concessione è tenuto a versare è elevata al 50 per cento. Tale sensibile aumento sarebbe giustificato, ad avviso dei presentatori del disegno di legge, da quanto già avviene in diversi altri Paesi come la Libia, l'Indonesia, la Russia, l'Alaska e il Venezuela.

L'articolo 2 prevede che per le Regioni a statuto ordinario, a partire dall'anno 2009, le *royalties* corrisposte vengano ripartite per il 60 per cento alla Regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai Comuni interessati.

L'articolo 3, invece, estende il sistema previsto dall'articolo 1 anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, innalzando quindi l'aliquota dovuta dai concessionari al 50 per cento.

L'articolo 4 prevede che, sempre a decorrere dall'anno 2009, per le coltivazioni presenti nel sottofondo del mare territoriale, il 60 per cento dell'aliquota prevista dall'articolo 1 del provvedimento sia destinato alle Regioni adiacenti.

L'articolo 5, con l'obiettivo di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riguardo a quelle prodotte da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, prevede che un decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del *Welfare*, individui i valori minimi e massimi di emissione in atmosfera dell'idrogeno solforato, così da adeguare tali livelli a quelli raccomandati dall'OMS.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Il Fondo sarà alimentato con gli importi derivanti dalle maggiorazioni di aliquota previsti dall'articolo 1 per la parte spettante allo Stato. Il relatore segnala, al riguardo, che un meccanismo analogo è stato già individuato dalla legge n. 99 del 2009 (cosiddetta «legge sviluppo») approvata lo scorso mese di luglio.

L'articolo 7, infine, prevede che il Ministero dello sviluppo economico garantisca un costante monitoraggio ed una verifica dei quantitativi di prodotto estratto nella coltivazione di idrocarburi, trasmettendo un'apposita relazione annuale al Parlamento.

La senatrice SBARBATI (*PD*) preannuncia la presentazione di un proprio disegno di legge su analoga materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E RICONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente PICCONE informa che la seduta odierna della Sottocommissione per i pareri, già prevista per le ore 15,30, non avrà più luogo.

Avverte che la Sottocommissione stessa è convocata per domani, mercoledì 2 dicembre, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° dicembre 2009

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all'interrogazione 3-01043 dei senatori Roilo e Vimercati, rilevando innanzitutto che il dato inerente l'ammontare delle risorse derivanti dalle sanzioni comminate dalle ASL introitate dalle regioni, è in fase di raccolta ed elaborazione; si riserva pertanto di comunicarlo successivamente all'interrogante.

In ordine alle attività promozionali e di prevenzione in materia di sicurezza, informa quindi che l'Accordo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2008, approvato – dopo il confronto con le parti sociali – dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 novembre 2008, e successivamente registrato dalla Corte dei Conti, prevede l'utilizzo di risorse – pari a 50 milioni di euro – per una campagna di comunicazione (20 milioni di euro) a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e di formazione (30 milioni di euro), a cura delle regioni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ad oggi, il suo Dicastero sta valutando le manifestazioni di interesse in ordine allo svolgimento di tale campagna di comunicazione e sta procedendo all'erogazione delle somme. Per quanto concerne le risorse stanziare per l'anno 2009 – pari a oltre 38 milioni di euro – per l'impiego delle somme disponibili per il finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato predisposto il relativo schema di decreto interministeriale, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole dei Ministeri della pubblica istruzione e

dell'economia e delle finanze e della Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento è attualmente alla firma dei Ministri concertanti.

Infine, segnala che è stato predisposto il decreto per l'utilizzo delle somme di cui al Fondo Speciali Infortuni, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, destinate per il 70%, ad attività di comunicazione ed informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per il 30% al finanziamento di progetti nello stesso ambito. Per tali fondi, sono in fase avanzata di predisposizione i relativi bandi, che verranno a breve pubblicati.

Il senatore ROILO (*PD*), pur apprezzando la tempestività della risposta, non se ne dichiara tuttavia soddisfatto nel merito, non avendo il Governo risposto nel concreto alle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma.

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all'interrogazione 3-01053 del senatore Butti, osservando che l'attuale situazione di crisi della Glaston Italy S.p.A., riconducibile, più in generale, alla difficile congiuntura finanziaria mondiale, è dovuta sostanzialmente ad una diminuzione del 46% dell'ordinato, con una perdita stimata per il 2009 intorno ai 12.000.000 di euro. La società, che già negli anni precedenti aveva operato tagli sul territorio italiano attraverso la chiusura dello stabilimento di Bergamo e il ridimensionamento delle unità operative in provincia di Como, nello scorso maggio ha avviato una procedura di mobilità con 48 licenziamenti; il 12 novembre scorso è stata aperta un'ulteriore procedura di mobilità. In particolare, il piano di ridimensionamento della società prevede 167 licenziamenti in Italia, con la chiusura di alcuni reparti produttivi e con conseguenze su altri servizi, quali la progettazione ed il magazzino. L'attività del reparto produzione «tavoli da taglio» dovrebbe essere trasferita nella filiale cinese della multinazionale, mentre quella relativa alle macchine convenzionali ed a controllo numerico dovrebbe essere esternalizzata sul territorio nazionale. La regione Lombardia, per salvaguardare il futuro occupazionale dei 167 dipendenti, si è attivata per comporre un tavolo tra rappresentanze sindacali e proprietà al fine di avviare un confronto diretto a verificare la possibilità di utilizzare lo strumento della CIGS, proposto dai rappresentanti dell'ente territoriale in alternativa alla mobilità, in modo da poter effettuare un esame del piano industriale della società ed evitare i licenziamenti. I rappresentanti della proprietà, pur ribadendo la linea strategica dell'azienda finlandese di ridurre il personale in tutte le sedi europee, a fronte delle consistenti perdite e di una previsione di dimezzamento del fatturato, si sono riservati comunque di illustrare tale opportunità ai vertici aziendali. In considerazione della rilevanza della questione, tenuto conto che ad oggi non risulta pervenuta ai competenti uffici del Ministero alcuna istanza finalizzata alla concessione di un trattamento di CIGS, né è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, il Sottosegretario assicura infine la massima attenzione del Governo e garantisce la più ampia disponibilità ad

aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, nell'ottica di superare le divergenze fin qui emerse ed individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori e le loro famiglie.

Replica il senatore BUTTI (*PdL*), che si dichiara soddisfatto, sia per la tempestività della risposta che per il suo contenuto, attesa la grave crisi in cui versa l'azienda e le rilevanti conseguenze sotto il profilo occupazionale. Annuncia quindi che quantomeno l'ipotesi di delocalizzazione è stata recentemente superata ed auspica la piena disponibilità del Governo a ricevere quanto prima i rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° dicembre 2009

131^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GRAMAZIO

indi del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRAMAZIO comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dell'Associazione dei distributori farmaceutici

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 settembre scorsa.

Il dottor PELEGGI, dopo aver svolto un'ampia disamina sul ruolo dell'Agenzia delle Dogane con riguardo alla tutela della salute, in collaborazione con le altre autorità competenti, si sofferma sulle azioni di contrasto messe a punto nell'ambito della contraffazione farmaceutica. Tale fenomeno riguarda, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre il 10 per cento dei medicinali venduti nel mondo. In Italia, tuttavia, si è in presenza di un sistema di controlli sui farmaci assai rigido e articolato su diversi livelli di monitoraggio.

Dal 2007 l'Agenzia delle dogane è membro di «IMPACT ITALIA» che è il referente italiano della *Taskforce* dell'*International Medical Products Anti-counterfeiting Taskforce (WHO IMPACT)* dell'OMS, il gruppo di lavoro internazionale per lotta alla contraffazione dei medicinali.

In tale ambito l'Agenzia delle dogane ha stretti e sinergici rapporti di collaborazione con l'AIFA e l'Istituto superiore di sanità per lo scambio e la condivisione di informazioni riguardanti le segnalazioni degli uffici doganali relative a casi di contraffazione.

Dà quindi conto dei dati relativi ai sequestri in dogana, che si riferiscono nella maggior parte dei casi a farmaci per la disfunzione erettile ed a steroidi anabolizzanti, nonché a prodotti dimagranti, integratori alimentari e prodotti erboristici, venduti prevalentemente su *internet*; tale mezzo rappresenta un proficuo canale di commercializzazione, offrendo ai contraffattori ed ai distributori elevate garanzie di anonimato, nonché un'elevata capacità di transazione tra i Paesi.

Illustra i dettagli dell'operazione «*Medifake*», svolta sotto l'egida della Commissione europea e finalizzata alla lotta al traffico di medicinali contraffatti, sottolineando come in Italia sia stato difficile acquisire la disponibilità da parte delle case farmaceutiche ad effettuare i controlli di piccole quantità sulle spedizioni di prodotti contraffatti.

Nell'ambito del confronto internazionale è emersa l'esigenza di rafforzare le misure volte a contrastare la diffusione di farmaci contraffatti, concernenti in particolare gli strumenti della cooperazione internazionale e nazionale tra amministrazioni, forze di polizia, dogane e *intelligence* informatica; l'introduzione a livello normativo della nozione di «*crimine farmaceutico*»; il divieto di pubblicizzare sui siti *internet* la vendita di farmaci; nonché la possibilità di acquisire informazioni da chi gestisce i sistemi di pagamento per le vendite *on-line*.

Consegna quindi alla Commissione la documentazione illustrativa delle considerazioni testè svolte.

Il dottor SPARACIO si sofferma in primo luogo sull'attività di distribuzione intermedia svolta dall'Associazione distributori farmaceutici, la quale è deputata al rifornimento capillare di quantitativi di farmaci al fine di garantire il costante assortimento di medicinali nell'ambito di tutte le farmacie del territorio.

Evidenzia quindi come in Italia di fatto esista un duplice circuito di distribuzione dei farmaci, l'uno ufficiale, in quanto sottoposto a stringenti misure di controllo; l'altro alternativo, che sfugge ad ogni forma di monitoraggio, ponendo quindi le premesse per l'insorgenza di gravi problematiche per la salute.

In questo quadro, ritiene di poter affermare, con assoluta certezza, che non esiste alcun tipo di contraffazione nell'ambito del circuito ufficiale in considerazione delle puntuali norme poste proprio a baluardo di tentativi di contraffazione: in particolare, tutte le confezioni di medicinali sono dotate di bollino autoadesivo garantito dall'Istituto poligrafico dello Stato, che oltre a certificare il prezzo contiene il codice del farmaco ed il

relativo numero seriale; ogni singola confezione è inoltre tracciata lungo il percorso che va dalla produzione ai soggetti autorizzati alla dispensazione al pubblico.

Osserva pertanto come il sistema della distribuzione ufficiale del farmaco sia finora riuscito a contrastare efficacemente il duplice fenomeno della contraffazione e delle truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre le specialità medicinali che costituiscono resi non più vendibili vengono raccolte, gestite e distrutte da un organismo specifico, l'Assinde servizi s.r.l, quale elemento di ulteriore sicurezza per la tutela della salute. Ciò non significa tuttavia che l'Italia sia immune dal fenomeno della contraffazione, che è alimentato principalmente dal mercato parallelo tramite canali alternativi fuori controllo, ma in quota parte anche dagli acquisti *on line* via *internet*.

Conclude pertanto richiamando l'esigenza di stabilire specifiche regolamentazioni per la vendita *on line* di farmaci, tenuto conto delle pesanti conseguenze sulla salute pubblica di prodotti medicinali contraffatti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver espresso apprezzamento per le relazioni svolte dagli auditi chiede delucidazioni in merito alla operazione «*Medifake*», con particolare riferimento all'azione di collaborazione con le case farmaceutiche italiane. Saluta quindi con favore il protocollo d'intesa sottoscritto con Farindustria, domandando se vi sia stata un'azione congiunta con l'Istituto superiore di sanità.

Nel condividere le proposte di riforma formulate, utili ai fini dell'elaborazione di una riflessione complessiva all'esito dell'indagine conoscitiva in corso, chiede se l'attività di sequestro delle partite contraffatte sia avvenuta anche con l'ausilio dell'attività di *intelligence*.

Il dottor SPARACIO, ad integrazione delle considerazioni svolte nel corso della sua esposizione, fa presente che, quale ulteriore elemento di garanzia nell'ambito del circuito ufficiale di distribuzione, i farmaci possono essere dispensati esclusivamente in farmacia ad opera di professionisti specializzati.

Il dottor PELEGGI, in risposta ai quesiti posti dal senatore D'Ambrosio Lettieri, tiene a precisare in primo luogo che in Italia esiste un sistema di tracciatura che permette di seguire l'intera filiera produttiva e distributiva. Occorre inoltre potenziare l'azione di monitoraggio sui siti *internet*, nonostante le difficoltà legate alla possibilità che legate perseguibili laddove i relativi *server* siano posizionati all'estero, rendendoli di fatto non perseguibili. Ciò non toglie che possano essere oggetto di attenta analisi le spedizioni di farmaci che provengono da altri Paesi attraverso un adeguato sistema di controlli fondato su mirati criteri di prevenzione del rischio.

Fa quindi presente che nell'ambito dell'operazione «*Medifake*» è stato messo a punto un sistema di gestione telematica altamente complesso che ha permesso il sequestro di più del 30 per cento della merce contraf-

fatta in corcolazione nel mercato comune. In proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza di idonee forme di armonizzazione dei criteri di analisi del rischio nell'ambito dell'Unione doganale, affinché in ogni Stato membro vi sia un approccio omogeneo nella lotta alla contraffazione.

Conclude infine sottolineando le complessità della collaborazione con le aziende farmaceutiche ad effettuare i controlli di modesti quantitativi sulle spedizioni di prodotti contraffatti, tenuto conto che, grazie alla presenza di un virtuoso sistema di tracciamento, tale fenomeno può ritenersi assai ridotto tale da non generare preoccupazioni sul versante della tutela della proprietà intellettuale.

Il Vicepresidente GRAMAZIO, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Il vicepresidente GRAMAZIO, in attesa di procedere all'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RIZZI (*LNP*), illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione, ad iniziare dall'articolo 14 che modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. Viene dato, così, seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea e si fa fronte ai rischi di contraffazione e alle difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.

Il comma 1 modifica il comma 5 dell'articolo 126 del codice della strada relativo alla durata e conferma della validità della patente di guida.

In particolare, il comma 1, lettera *b*) modifica il secondo periodo, relativo agli adempimenti dei medici che effettuano la visita per il rinnovo della patente. Il testo vigente prevede che i medici trasmettano al Dipartimento per i trasporti terrestri ogni certificato medico dal quale risulti che

il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità; la modifica proposta prevede l'invio dei dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente.

L'articolo 16, al comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

Il comma 1, lettera *a*), nonché la lettera *b*) modificano il secondo periodo e ne aggiungono un altro consentendo anche al personale in quiescenza, fra quelli già indicati nel comma 2, di accertare i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, ovvero ai medici che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni per l'accertamento dei requisiti nei confronti dei minorati, dei mutilati, degli ultrasessantacinquenni, dei segnalati dal prefetto o dal Dipartimento dei trasporti terrestri o dal medico di prima istanza, dei diabetici.

Il comma 2 pone a carico dei soggetti richiedenti le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici. Il comma 3 modifica l'articolo 128 del codice della strada, relativo alla revisione della patente di guida. Il comma 3, lettera *a*) modifica il comma 1, attribuendo al prefetto la facoltà di segnalare coloro che guidano in stato di ebbrezza affinché siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità. Il comma 3, lettera *b*) inserisce quattro nuovi commi, dopo il comma 1, dell'articolo 128. Il nuovo comma *1-bis* prevede che: il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida; inoltre deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l'assistito; il Dipartimento competente o dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

Il nuovo comma *1-ter* obbliga i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti

alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

Il comma 3, lettera *c*) sostituisce il comma 2, inasprendo l'apparato sanzionatorio nei confronti di chi non si sottopone agli accertamenti medici previsti dall'articolo 128, prevedendo anzitutto che alle segnalazioni consegua automaticamente la sospensione della patente di guida a partire dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto e fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Il nuovo testo sanziona chi circola durante il periodo di sospensione della patente di guida o se dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida (pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida). Il testo vigente sanziona anche chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti, ma tale previsione non risulta nel nuovo testo.

Il comma 3, lettera *d*) abroga il comma 3 che prevede il ritiro della patente per le «violazioni suddette», cioè presumibilmente quelle di cui al comma 2.

L'articolo 22 equipara alle autoambulanze per uso umano quelle adibite al soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila.

Nello specifico, il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 177 del codice della strada relativo alla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, estendendo la possibilità di munirsi dell'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu agli autoveicoli e motoveicoli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila.

Il comma 2 aggiunge un nuovo comma 9-bis all'articolo 189 del codice della strada relativo al comportamento in caso di incidente, obbligando l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Viene, altresì, prevista la sanzione per chi non ottempera agli obblighi predetti: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Un ulteriore obbligo è posto a carico delle persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti: porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; la violazione è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

L'articolo 23 depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.

Circa gli accertamenti di chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è previsto che qualora le prove non invasive condotte dalla polizia forniscano esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 186 del codice della strada relativo alla guida sotto l'influenza di alcool.

Il comma 1, lettera c) modifica il comma 5, relativo all'accertamento del tasso alcolemico per le persone coinvolte in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. Viene sostituito il terzo periodo, eliminando una norma di carattere finanziario che reperisce i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti sanitari. Il nuovo testo dispone che copia della certificazione relativa agli accertamenti sanitari effettuati dalle strutture sanitarie e da queste rilasciate agli organi di Polizia stradale, deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il comma 2 introduce un nuovo articolo 186-bis che disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e per i conducenti di veicoli di grosse dimensioni.

Il comma 6 di tale nuovo articolo stabilisce che si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186 (accertamenti non invasivi da parte della polizia; accertamenti sui soggetti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche; competenze del prefetto in ordine alle visite mediche e sospensione cautelare della patente).

È prevista la punizione del rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186.

Il comma 3 modifica l'articolo 187 del codice relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il comma 3, lettera b) modifica il comma 1-bis, relativo agli incidenti stradali provocati da chi guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, disponendosi

la revoca della patente di guida. Il comma 3, lettera *c*) inserisce un nuovo comma 2-bis, sugli accertamenti sanitari successivi a quelli non invasivi effettuati dalla forze di polizia, se questi danno esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si prevede che i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, stabilirà le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

Il comma 3, lettera *d*) sostituisce il comma 3 raccordandolo con le disposizioni del nuovo comma 2-bis. Il comma 3, lettera *e*) sopprime il secondo periodo del comma 5, eliminando una norma di carattere finanziario che reperisce i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti sanitari. Il comma 3, lettera *f*) modifica il comma 6, consentendo al prefetto di ordinare la visita medica al conducente e di sospendergli cautelamente la patente, sulla base degli accertamenti analitici effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (di cui al nuovo comma 2-bis). Il comma 3, lettera *g*) modifica il comma 8, prevedendo che anche il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti analitici effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (di cui al nuovo comma 2-bis) comporti le pene dell'ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da sei mesi ad un anno.

L'articolo 36 obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

Il comma 1 prevede che: in deroga a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008; per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E; l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Rileva che la citata disposizione del decreto legislativo n. 81 del 2008 è stata soppressa dal decreto legislativo n. 106 del 2009 che lo ha novellato ed ha esplicitamente previsto la possibilità di effettuare la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Si rende, pertanto, necessario eliminare il citato riferimento normativo.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di definire le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, individuare i soggetti competenti a rilasciarla e disciplinare le procedure di rilascio.

Il comma 3 pone a carico dei soggetti richiedenti le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1, mentre le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 39 prevede l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida. La procedura per l'individuazione dei farmaci e per l'apposizione sulle confezioni dei segni di pericolo è disciplinata in modo da concedere tempi adeguati di applicazione alle imprese produttrici.

Il comma 1 perimetra l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, le quali si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

Il comma 3 dispone che sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (disciplina i segni e pittogrammi riportati sull'imballaggio esterno dei farmaci) un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

Il comma 4 prevede un decreto attuativo, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, per individuare le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

Il comma 5 relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo in esame per le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2, dispone un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. Il comma 6 consente la distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

Il comma 7 sanziona la commercializzazione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittoگرامma di cui al comma 3: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

In base al comma 8, nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento. Infine, il comma 9, prevede che, in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

L'articolo 43 prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il comma 1 dispone che: ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa; gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta; un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

Le commissioni mediche locali sono disciplinate dall'articolo 119, comma 4, del codice della strada quali organi tenuti a verificare il possesso dei requisiti fisico-psichici a disabili, ultrasessantacinquenni, soggetti segnalati dal prefetto, soggetti rinviati a nuovo esame dai medici di prima istanza e diabetici.

Il comma 2 esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 a coloro che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, ai soggetti a cui il prefetto ha sospeso la patente per guida in stato di ebbrezza o per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Con riferimento all'articolo 16, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si invita a valutare la necessità di ricorrere al personale in quiescenza, per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, in quanto tale impiego potrebbe causare una riduzione delle opportunità lavorative per i medici in servizio attivo. Inoltre, al comma 3,

lettera *b*), raccogliendo alcuni suggerimenti avanzati dalla FnomCeO, si dovrebbe rivedere l'obbligo a carico dei medici di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le patologie degli assistiti che determinano una diminuzione o un pregiudizio alla loro idoneità alla guida; infatti, tale disposizione rischia di compromettere il rapporto fiduciario tra il medico e il paziente.

Infatti, si raccomanda di introdurre nel disegno di legge una disposizione che, per i portatori di occhiali o lenti a contatto, preveda l'obbligo di avere a disposizione un secondo paio di scorta quando si è alla guida di un veicolo.

Il presidente TOMASSINI rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani, mercoledì 2 dicembre 2009, avrà inizio alle ore 15, anziché alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1720

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 16, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si invita a rivedere la reale necessità di ricorrere al personale in quiescenza, strumento che determinerebbe una riduzione delle opportunità lavorative per i medici in servizio attivo;

b) all'articolo 16, al comma 3, lettera *b)*, si invita a rivedere la reale necessità di trasmissione diretta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'emergenza di patologie determinanti la diminuzione od il pregiudizio dell'idoneità alla guida; tale disposizione rischia infatti di compromettere il rapporto fiduciario medico/paziente.

Si ritiene infine utile raccomandare la valutazione se inserire nel disegno di legge in titolo, per i portatori di occhiali o lenti a contatto, l'obbligo di averne a disposizione un secondo paio di scorta, quando si è alla guida di un veicolo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 1° dicembre 2009

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Tancredi, direttore III U.O. Dipartimento X del Comune di Roma, il dottor Raffaele Pace, della società Kadima Italia, il dottor Giorgio Heller ed il dottor Francesco Cifani della società Arrow Bio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione dell'Assessore all'ambiente del comune di Roma

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione in titolo facendo presente che l'assessore De Lillo ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare e ha delegato a rappresentarlo il dottor Tancredi.

Il dottor TANCREDI rileva che la città di Roma ha un bacino di utenza di 2.700.000 abitanti, ai quali si aggiungono ogni giorno dalle 700.000 alle 800.000 persone, con 1.900.000 tonnellate di produzione annua di rifiuti. Nel 2008 sono state recuperate in via differenziata 400.000 tonnellate, costituenti il 19,5 per cento del totale dei rifiuti, mentre per il 2009 è stimata una raccolta media del 22,5 per cento. Con riferimento alle varie tecnologie all'attenzione del Comune di Roma, ricorda quindi che una delegazione comunale, guidata dal sindaco, si è recata a Tel Aviv in Israele per visionare l'impianto *Arrow Bio*, che presenta caratteristiche particolarmente innovative.

Il dottor HELLER illustra le caratteristiche dell'impianto *Arrow Bio* di Tel Aviv, che è a emissioni zero e che adotta un meccanismo di separazione idromeccanica senza dispendio della risorsa idrica. I rifiuti arrivano indifferenziati all'impianto, che è assolutamente inodore, vengono immersi in piscine d'acqua per essere poi separati per produrre biogas e per inviare in discarica soltanto il 15-20 per cento di essi, rappresentato dai residui inerti. Ogni singola linea dell'impianto può smaltire fino a 150 tonnellate al giorno di rifiuti e produce 15.000 metri cubi al giorno di biogas e 1,2 Mw di energia consumandone la metà. Ricorda, infine, che la *Arrow Bio* ha realizzato un impianto analogo a Sidney in Australia ed ha elaborato un progetto per realizzare un impianto a Los Angeles negli Stati Uniti.

Il senatore DELLA SETA (PD), dopo aver rilevato che è piuttosto irrituale che il comune di Roma si presenti in audizione insieme ad una azienda che non ha in Italia alcun impianto, fa presente che l'impianto descritto è in sostanza alternativo alla raccolta differenziata e chiede se il comune di Roma, che ad oggi è largamente al di sotto degli obiettivi di legge di tale raccolta, intenda realizzare un impianto di questo tipo come surrogato di un sistema di raccolta differenziata. Osserva, infine, che risulta peraltro che il comune di Roma, con un'iniziativa lodevole e da incoraggiare, sta avviando la raccolta differenziata porta a porta nel centro storico. Chiede, infine, se il comune di Roma reputi che l'avvio del sistema porta a porta possa comportare per gli utenti del centro storico un aggravio dei costi del servizio.

Il presidente D'ALÌ fa presente che il comune di Roma ha recentemente avviato la raccolta porta a porta nel centro storico ed osserva che questo tipo di raccolta differenziata dovrebbe condurre ad una riduzione e non ad un aumento della tariffa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede quale sarà la ricaduta economica dell'avvio della raccolta porta a porta nel centro storico sui cittadini romani e se per l'avvio di tale raccolta è previsto l'utilizzo dei 600 milioni di euro che il Governo ha destinato a Roma Capitale. Chiede quindi chiarimenti sulle modalità operative con cui sarà strutturata la raccolta differenziata e quale sia l'impiego che l'amministrazione comunale intende fare delle tecnologie, già sperimentate, della pirolisi e del plasma.

Il dottor TANCREDI fa presente che il Comune ha proceduto ad acquisire elementi informativi sulle diverse metodologie di trattamento dei rifiuti che la tecnologia oggi offre. Naturalmente ogni scelta dell'Amministrazione capitolina sarà operata sulla base delle procedure di evidenza pubblica. La tecnologia oggi illustrata ha il pregio notevole di consentire il trattamento della raccolta indifferenziata che attualmente è destinata alla discarica di Malagrotta. L'incremento previsto della raccolta differenziata nella Capitale sarà coperto attingendo ai fondi regionali per le aree sottoutilizzate. In tale contesto l'attivazione della raccolta porta a porta nel centro storico di Roma ha lo scopo di eliminare l'esposizione dei rifiuti per le vie cittadine: i rifiuti organici e quelli differenziati saranno prelevati a domicilio, mentre la raccolta multimateriale sarà effettuata con lo stazionamento periodico in aree predefinite del centro di mezzi per il conferimento di tali rifiuti. Entro il 2011 dovrebbero essere servite tra le 700.000 e le 800.000 utenze. I costi della raccolta e dello smaltimento dovrebbero essere leggermente inferiori o, al più, molto simili a quelli attuali; nei prossimi anni non ne è comunque previsto l'aumento. In prospettiva l'aumento della raccolta porta a porta determinerà un aumento delle attività di compostaggio, che potrebbe permettere notevoli economie anche in considerazione della possibile produzione di energia per mezzo degli impianti che impiegano le biomasse.

Il presidente D'ALÌ ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 1° dicembre 2009

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il direttore di RAI Sport, dottor Eugenio De Paoli, accompagnato dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore di RAI Sport

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce quindi il direttore di RAI Sport.

Il dottor DE PAOLI svolge una relazione illustrativa dell'attività della testata sportiva di cui è direttore, nonché delle sue prospettive, con specifico riferimento ai prossimi e rilevanti appuntamenti sportivi internazionali, soprattutto in relazione alle difficoltà della RAI di competere per l'acquisto dei diritti televisivi dei grandi eventi.

Vengono quindi formulate domande e svolte considerazioni dai senatori BUTTI (*PdL*), MORRI (*PD*) e VITA (*PD*) e dai deputati RAO (*UdC*),

MAZZUCA (*PdL*), LAINATI (*PdL*), SARDELLI (*Misto-MpA-Sud*) e CARRA (*PD*), nonché dal Presidente ZAVOLI.

Alle domande poste fornisce dettagliata risposta il direttore DE PAOLI.

Il PRESIDENTE formula alcune considerazioni conclusive, con particolare riferimento al tema del razzismo nello sport, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 1° dicembre 2009

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Presidente della Regione Campania, onorevole Antonio Bassolino accompagnato dal dottor Mario Santangelo, assessore alla sanità, dal dottor Walter Ganapini, assessore all'ambiente e dal dottor Gualfardo Montanari, dirigente della Regione Campania.

La seduta inizia alle ore 13,50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione, ferma restando la consultabilità dell'elenco nei locali dell'archivio della Commissione.

Informa altresì che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione del dottor Giuseppe Leotta il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Regione Campania

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Campania onorevole Antonio Bassolino, accompagnato dal dottor Mario Santangelo, assessore alla sanità, dal dottor Walter Ganapini, assessore all'ambiente. Tale audizione è stata richiesta per approfondire il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, oggetto del rapporto elaborato dal Censis, su cui la Commissione ha avviato un dibattito.

Il Presidente BASSOLINO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti e formulano osservazioni, l'onorevole LABOCETTA, i senatori MARITATI, COSTA, LI GOTTI e SARRO, gli onorevoli BOSSA, TASSONE, PICCOLO e GRANATA, con un passaggio in seduta segreta, il senatore LUMIA, con un passaggio in seduta segreta, e l'onorevole GARAVINI.

Il Presidente BASSOLINO risponde ai quesiti posti, con un passaggio in seduta segreta, riservandosi di trasmettere eventuali integrazioni scritte.

Il PRESIDENTE, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice DELLA MONICA chiede l'acquisizione di alcuni atti giudiziari.

Il PRESIDENTE assicura che darà seguito alla richiesta.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 1° dicembre 2009

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che in data odierna ha ricevuto dalla Presidenza del Senato la comunicazione della nomina del senatore Alfonso Mascitelli quale nuovo rappresentante del Gruppo Italia dei Valori in seno alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione conferma la decisione, precedentemente assunta, di secretare i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale del direttore generale e del direttore sanitario dell'Azienda USL Roma B

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,35.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° dicembre 2009

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BODEGA (*LNP*) dopo aver illustrato il decreto in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1811) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 8^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1828) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1829) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MALAN (PdL)**, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori» (n. 135)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/45/CE concernente le quantità nominali dei prodotti preconfezionati» (n. 140)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(276) *CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(330) *CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

(397) *BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

(398) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

(480) *MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(510) *Donatella PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1029) *BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1104) *CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1122) *CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1224) *FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1476) *Donatella PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale*

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con condizioni e osservazioni su testo ed emendamenti)

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sul testo unificato in titolo, rilevando che la materia ivi disciplinata può essere ricondotta alla competenza legislativa statale, in quanto, avendo ad oggetto la gestione della fauna selvatica, rientra nella fattispecie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Pur ritenendo che su alcuni aspetti strettamente connessi all'oggetto della disciplina in titolo, quali il governo del territorio e la tutela della salute,

sia da riconoscere la titolarità, anche in capo alle Regioni, di competenze legislative, osserva che tali profili, tuttavia, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, non possono prevalere sull'esigenza di assicurare, con legge statale, livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.

In considerazione di ciò, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), e all'articolo 21, comma 1, capoverso «Art. 19.0.bis», comma 20, non sia predefinito, con legge statale, lo strumento normativo con il quale le Regioni esercitano le funzioni ivi previste.

Ritiene inoltre opportuno esprimere ulteriori osservazioni sul testo. In primo luogo, si sofferma sull'articolo 6, rilevando la necessità di verificare se le modifiche proposte alla normativa vigente in tema di vigilanza e consulenza scientifica e tecnica siano idonee a garantire un assetto di competenze preciso e definito tra l'ISPRA, organo statale di riferimento in materia, e gli Istituti regionali ivi previsti, le cui funzioni, peraltro rimesse alla determinazione delle Regioni, rischiano di presentare profili di criticità, ravvisabili, a titolo indicativo, all'articolo 9, lettera *h*), in ragione del contrasto che potrebbe determinarsi con le funzioni svolte dall'organismo statale. A suo avviso, in assenza di una definita gerarchia e di criteri di riferimento identificati con certezza, tale assetto appare suscettibile di compromettere l'esigenza di unitarietà del modello organizzativo in materia di consulenza tecnico-scientifica e di vigilanza sulla conservazione della fauna selvatica.

Segnala, inoltre, all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), capoverso *3-ter*, che l'inosservanza del termine per il raggiungimento dell'intesa, di cui al capoverso *3-bis*, e la conseguente responsabilità finanziaria per l'indennizzo e il risarcimento del danno sembrano essere presuntivamente attribuite alla sola inadempienza delle Regioni, con conseguenti possibili ricadute a carico dei bilanci regionali.

Osserva, altresì, all'articolo 21, comma 20, che le modalità con cui è riconosciuto alle Regioni il potere di disporre deroghe alla disciplina venatoria vigente possono favorire abusi, peraltro più volte censurati sia dalla Corte costituzionale sia, in sede comunitaria, con procedure di infrazione. Le deroghe regionali, a suo avviso, dovrebbero essere inserite in un quadro normativo definito e uniforme per tutto il territorio nazionale, il quale non può considerarsi adeguatamente assicurato dalla preventiva intesa con il Governo, che appare peraltro problematica quanto alle modalità di realizzazione procedurale.

Segnala, quindi, all'articolo 21, che le disposizioni di cui ai commi da 16 a 21 del nuovo articolo 19.0.bis, ivi previsto, hanno ad oggetto la stessa materia disciplinata dall'articolo 19-bis del testo vigente. Invita pertanto ad effettuare gli opportuni coordinamenti.

Evidenzia infine l'esigenza, per ragioni di chiarezza e di comprensione delle disposizioni, di prevedere una rubrica per ciascuno degli articoli del testo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le condizioni e le osservazioni formulate sul testo.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° dicembre 2009

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1798) BENEDETTI VALENTINI ed altri. – *Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso:* rimessione alla sede plenaria;

alla 3^a Commissione:

(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione Estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma: audizione di una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Discussione del disegno di legge:

- MONTI ed altri. – Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (889-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).

- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l’istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all’articolo 38 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d’armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149).
- II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 48-*bis*).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 49-*bis*).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 50-*bis*).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 51-*bis*).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 52-*bis*).
- III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo» (n. 155).
 - Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 158).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).
- e delle petizioni nn. 607 e 900 ad esso attinenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (1830).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (1828).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (1829).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (934).
- e della petizione n. 170 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.

III. Esame del disegno di legge:

- DEL VECCHIO. – Disposizioni a favore del personale militare decaduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali (1794).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (256) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (264).
- DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

- PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura (1237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura (1596) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti di Deutsche Bank.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148).

IN SEDE CONSULTIVA

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).

- BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).

- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).

- ASCIUTTI ed altri.- Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 16,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).

- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria» (n. 147).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: audizione di rappresentanti di Federcasse.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori» (n. 135).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/45/CE concernente le quantità nominali dei prodotti preconfezionati» (n. 140).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove forme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio (1507) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 16

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- THALER AUSSERHOFER e PETERLINI. – Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice (1718).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere (784).
 - BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro (1405) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici. (108).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

XIII. Esame del disegno di legge:

- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.*)

II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati.*)

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2.*)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo

2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)» (n. 144).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» (n. 157).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).

- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) (COM (2009) 126 def.) (n. 49).

II. Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) (n. 48).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Faib Confesercenti, della Fegica Cisl e della Figisc Confcommercio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Audizione del direttore di Radio2.

II. Audizione del direttore di Radio3.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 21

Audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia,
dottoressa Anna Canepa e dottor Gianfranco Donadio.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 8,30

Audizione del comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della
Guardia di Finanza, colonnello Umberto Rapetto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 117).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale del direttore della Casa circondariale Rebibbia N.C. di Roma.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 2 dicembre 2009, ore 14,30

Audizione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
